



PIAVE SERVIZI S.R.L.

REGOLAMENTO

**PER I CONTRATTI DI APPALTO DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI,
DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA COMUNITARIA,
PER LE “IMPRESE PUBBLICHE” DEI SETTORI SPECIALI**

(art. 36, comma 8, D.Lgs. n. 50/2016)

APPROVAZIONE	Consiglio Amministrazione	DATA 19.12.2016	Rev. 2 in data 30/01/2019
---------------------	--------------------------------------	------------------------	----------------------------------

INDICE

PARTE I	4
INQUADRAMENTO GENERALE	4
TITOLO I - Premessa.....	4
1. Natura giuridica e principi operativi di Piave Servizi S.r.l.	4
2. Gestione dei contratti di appalti	4
3. Qualificazione operatori economici	5
4. Normativa applicabile a Piave Servizi S.r.l.....	5
4.1 Lavori, forniture e servizi "strumentali" nei settori speciali	5
4.2 Lavori, forniture e servizi "non strumentali" al Codice (contratti estranei).....	7
4.3 Lavori, forniture e servizi "esclusi" dal Codice	8
TITOLO II - Ulteriori indicazioni per contratti di tipologia o ambito misto e per casi particolari.....	8
5. Contratti inerenti l'esercizio di attività rientranti sia nei settori ordinari che speciali oppure attività rientranti nei settori speciali con altre non disciplinate dal Codice	8
6. Contratti misti	9
7. Codice Etico e responsabilità amministrativa degli Enti (D.Lgs. n. 231/2001).....	9
8. Durata del contratto - proroga, rinnovo e recesso	9
8.1 Durata dei contratti	9
8.2 Rinnovo nei contratti di servizi e forniture	9
8.3 Proroga nei contratti di servizi e fornitura.....	10
8.4 Revisione del prezzo nei contratti di servizi e forniture	11
8.5 Recesso nei contratti di servizi, forniture e lavori	11
9. Ripetizione del contratto, clausola di prova nei contratti e lavori, forniture e servizi complementari	11
9.1 Ripetizioni nei contratti di servizi e lavori	11
9.2 Clausola di prova nei contratti di forniture e servizi	12
9.3 Forniture complementari	12
10. Quinto d'obbligo nei contratti di forniture, servizi e lavori.....	12
11. Appalti "aperti" nei contratti di lavori, forniture e servizi	12
11.2 Nel caso di forniture.....	13
12. Criteri per la selezione delle cooperative sociali nei settori ordinari e speciali	13
PARTE II	14
LAVORI, FORNITURE E SERVIZI "STRUMENTALI" ALLE ATTIVITÀ DEI SETTORI SPECIALI	14
Titolo I - LAVORI.....	14
Regime sotto soglia comunitaria (attualmente < € 5.548.000,00 o il diverso nuovo valore stabilito dai decreti successivi) ai sensi dell'art. 36, comma 8, Codice	14
13. Premessa	15
14. Progettazione.....	17
15. Modalità di affidamento di lavori di valore fino a € 2.000.000,00 (1° soglia)	17
16. Lavori di valore da a € 2.000.001,00 e sino alla soglia comunitaria (attualmente < a € 5.548.000,00) (2° soglia)	18
17. Soggetti che svolgono le funzioni di Responsabile del Procedimento e di Direttore dei lavori	19
18. Qualificazione ed individuazione delle imprese da invitare alle procedure - Elenchi di imprese.....	19
19. Ambiti di pubblicità.....	20
19.1 Avviso di gara	20
19.2 Avvisi ammissione/esclusione concorrente; avvisi di nomina della Commissione Giudicatrice e curricula dei suoi componenti.....	20
19.3 Avvisi esito gara	21
20. Deroghe al numero minimo di imprese da invitare ed agli ambiti di pubblicità	21
21. Lavori di valore fino a € 2.000.000,00: formalizzazione dell'invito e termini per la ricezione delle offerte.....	22
22. Lavori di valore da € 2.000.001,00 e fino alla soglia comunitaria (attualmente < a € 5.548.000,00): formalizzazione dell'invito e termini per la ricezione delle offerte	25
23. Criteri di aggiudicazione	25
24. Esame e valutazione delle offerte e Commissione Giudicatrice	26
25. Aggiudicazione e stand still	27

26. Stipula del contratto	28
27. Consegna dei lavori e consegna in via d'urgenza	29
28. Fase esecutiva - Contabilità dei lavori eseguiti, collaudo e riserve	29
29. Riserve	30
30. Garanzie e coperture assicurative	31
31. Subappalti e subaffidamenti	32
32. Sicurezza	32
33. Adempimenti nei confronti del personale impiegato nei lavori	32
34. Accordo quadro	32
35. Varianti e ripetizione	32
36. Lavori ad "amministrazione diretta" nei settori speciali.....	33
37. Spese economali per lavori di limitato valore	33
Titolo II - FORNITURE E SERVIZI "STRUMENTALI" ALLE ATTIVITA' DEI SETTORI SPECIALI, IVI COMPRESI I SERVIZI TECNICI	34
38. Premessa	34
39. Servizi tecnici in genere e servizi di ingegneria ed architettura	35
40. Modalità di affidamento dei servizi e delle forniture di valore fino a € 60.000,00 (1° soglia)	36
41. Servizi e forniture di valore da € 60.001,00 e sino alla soglia comunitaria (attualmente < a € 443.000,00) (2° soglia)	36
42. Soggetti che svolgono le funzioni di Responsabile del Procedimento e di Direttore dei lavori	37
43. Qualificazione ed individuazione delle imprese da invitare alle procedure - Elenchi di imprese.....	37
44. Ambiti di pubblicità.....	38
44.1 Avviso di gara.....	38
44.2 Avvisi ammissione/esclusione concorrente; avvisi di nomina della Commissione Giudicatrice e curricula dei suoi componenti	38
44.3 Avvisi esito gara	39
45. Deroghe al numero minimo di imprese da invitare ed agli ambiti di pubblicità	39
46. Servizi e forniture di valore sino alla soglia comunitaria (attualmente < ad € 443.000,00): formalizzazione dell'invito e termini per la ricezione delle offerte	40
47. Ripartizione delle forniture	43
48. Criteri di aggiudicazione	43
49. Esame e valutazione delle offerte e Commissione Giudicatrice	44
50. Aggiudicazione e stand still	45
51. Stipula del contratto	46
52. Esecuzione in via d'urgenza	46
53. Fase esecutiva - Contabilità delle forniture e servizi, riserve	46
54. Verifiche di conformità in corso di forniture o di prestazione dei servizi ed eventuale contabilità	48
55. Garanzie e coperture assicurative	48
56. Subappalti e subaffidamenti	49
57. Sicurezza nell'ambito delle forniture e servizi	49
58. Adempimenti nei confronti del personale impiegato nei servizi e forniture	49
59. Accordo quadro.....	50
61. Forniture o servizi complementari, ripetizione	50
62. Spese economali per servizi e forniture di limitato valore	50
63. Adeguamento normativo	51

PARTE I **INQUADRAMENTO GENERALE**

TITOLO I - Premessa

1. Natura giuridica e principi operativi di Piave Servizi S.r.l.

Piave Servizi S.r.l., società a capitale interamente pubblico, gestisce il Servizio Idrico Integrato (acquedotto, fognatura, depurazione) nel territorio dei propri 39 Comuni Soci delle Province di Treviso e Venezia e di seguito indicati: Cappella Maggiore (TV), Casale sul Sile (TV), Casier (TV), Chiarano (TV), Cimadolmo (TV), Codognè (TV), Colle Umberto (TV), Conegliano (TV), Cordignano (TV), Fontanelle (TV), Fregona (TV), Gaiarine (TV), Godega di Sant'Urbano (TV), Gorgo al Monticano (TV), Mansuè (TV), Marcon (VE), Mareno di Piave (TV), Meolo (VE), Monastier di Treviso (TV), Motta di Livenza (TV), Oderzo (TV), Ormelle (TV), Orsago (TV), Ponte di Piave (TV), Portobuffolè (TV), Quarto d'Altino (VE), Roncade (TV) Salgareda (TV), San Biagio di Callalta (TV), San Fior (TV), San Pietro di Feletto (TV), San Polo di Piave (TV), Santa Lucia di Piave (TV), San Vendemiano (TV), Sarmede (TV), Silea (TV), Susegana (TV), Vazzola (TV), Vittorio Veneto (TV).

Piave Servizi S.r.l., pertanto, fra le proprie attività istituzionali annovera principalmente quelle riconducibili nell'ambito del c.d. settore speciale individuato dall'art. 117 ("Acqua") del D.Lgs. n. 50/2016, recante *"Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture"* (di seguito anche, semplicemente, "Codice") e, in generale, tutte le attività correlate all'ambito del Servizio Idrico Integrato.

2. Gestione dei contratti di appalti

Il presente Regolamento per contratti pubblici di appalto "sotto soglia"¹ viene adottato ai sensi di quanto disposto dalla Legge delega n. 11/2016 e dall'art. 36, comma 8 del Codice, stante la natura di "impresa pubblica" (come definita all'art. 3, comma 1, lett. t), del Codice) di Piave Servizi S.r.l. e disciplina i contratti di appalto affidati da quest'ultima nell'ambito descritto dall'art. 117 del Codice medesimo. Pertanto, il presente Regolamento sarà applicato da Piave Servizi S.r.l. allorquando operi, quale "impresa pubblica", esclusivamente nell'ambito dei cosiddetti "settori speciali" (nello specifico, il settore 'acqua' di cui al citato art. 117 del Codice, coincidente con il "Servizio Idrico Integrato", da ora in poi "SII") "sotto soglia".

Laddove Piave Servizi S.r.l. dovesse svolgere anche attività riconducibili nei settori ordinari, si seguiranno le regole del D.Lgs. n. 50/2016 sui "settori ordinari", ivi comprese le procedure semplificate di cui all'art. 36.

In via generale, per la stipula di contratti di lavori, servizi e forniture relativi ai "settori speciali" di valore inferiore alla soglia comunitaria, Piave Servizi S.r.l. è tenuta a rispettare i principi dettati dal Trattato UE ed in particolare quelli di non discriminazione in base alla nazionalità, parità di trattamento, trasparenza e tutela della concorrenza. Dovranno inoltre essere rispettati i principi

¹ Per le concessioni di lavori e servizi, nel "sopra soglia", si applicano gli artt. 164 e ss., Codice e, nel "sotto soglia", ci si ispira alle medesime regole non essendo previsto alcun regolamento per le "imprese pubbliche" similare a quello per i contratti di appalto.

generali indicati all'art. 30 del Codice e cioè quelli di economicità, efficacia e tempestività, oltre che di correttezza (buona fede e diligenza nell'operato).

Pertanto, come indicato anche all'art. 30 del Codice, Piave Servizi S.r.l. opera con il primario intento di raggiungere la massima efficacia, razionalizzazione e celerità nell'azione contrattuale nello stesso primario interesse della soddisfazione dell'utenza servita. In particolare, dovrà anche tenere in debita considerazione i condizionamenti discendenti da eventuali provvedimenti di settore e della necessità del rispetto degli impegni cogenti assunti nei confronti della medesima utenza per effetto della "Carta dei servizi" emanata in conformità ai regolamenti vigenti, Carta che impone tempistiche di intervento particolarmente ristrette.

In via generale, si terrà anche conto, quale parametro da adottare caso per caso nella predisposizione dei capitolati e regolamenti di gara, delle norme applicabili nel "sopra soglia".

3. Qualificazione operatori economici

Ai sensi degli artt. 134 e ss. del Codice, Piave Servizi S.r.l. potrà istituire e gestire un proprio sistema di qualificazione degli operatori economici, nel rispetto delle norme ivi disciplinate.

4. Normativa applicabile a Piave Servizi S.r.l.

Per tutte le procedure i cui bandi o avvisi o lettere di invito sono stati pubblicati o inviati successivamente al 19.4.2016 risulta applicabile il D.Lgs. n. 50/2016 (Codice), oltre a singole parti non abrogate del D.P.R. 207/2010 (e del D.M. 145/2000 nei soli lavori). Con riferimento alle procedure i cui bandi o avvisi o lettere di invito sono stati pubblicati in periodo anteriore (al 19.4.2016), continuano invece ad applicarsi, sia nella fase di gara che nella fase esecutiva, il D.Lgs. n. 163/2006 ed il D.P.R. n. 207/2010 (ed il D.M. 145/2000 nei soli lavori).

Esiste però un periodo transitorio nell'attesa dell'entrata in vigore progressiva di linee guida ANAC e regolamenti ministeriali (che potrebbero avere influenza anche sul contenuto del presente regolamento) - circa 60 provvedimenti attuativi previsti -, periodo transitorio disciplinato dai vari commi dell'art. 216 del Codice. Pertanto è possibile che il presente Regolamento possa avere dei lievi adeguamenti nel passaggio dal regime transitorio a quello definitivo, verosimilmente alla fine del 2018.

4.1 Lavori, forniture e servizi "strumentali" nei settori speciali

Relativamente ai contratti di lavori, forniture e servizi "strumentali" al SII esercitato nell'ambito dei settori speciali si applica:

- per contratti di valore superiore alla soglia comunitaria, la disciplina della Parte II, Titolo VI, Sezione I, II e III del Codice, la quale, sinteticamente, risulta impostata come segue:
 - n. 3 norme generali (artt. 114, 122 e 133) che richiamano espressamente le norme dei "settori ordinari" applicabili e "in quanto compatibili" e quindi non in via automatica nemmeno nel "sopra soglia";
 - ulteriori disposizioni specificamente previste per i settori speciali indicate dagli artt. 114 a 141, sempre "in quanto compatibili";
 - ulteriori disposizioni disseminate nel Codice che richiamano i "settori speciali" in virtù di specifica indicazione o dei "settori speciali" o degli "enti aggiudicatori" o delle "stazioni appaltanti" in genere oppure con locuzioni sempre di carattere generale quali "contratti pubblici" o altre (ad esempio mediante l'esclusione

espressa dell'applicazione dello specifico articolo agli "enti aggiudicatori" e/o l'indicazione specifica dell'applicazione ai soli "settori ordinari").

E' quindi venuta meno una indicazione generale come quella dell'art. 206, D.Lgs. 163/2006 per il "sopra soglia";

- per contratti di valore inferiore alla soglia comunitaria, il presente Regolamento adottato ai sensi dell'art. 36, comma 8, del Codice, in quanto le "imprese pubbliche" come Piave Servizi S.r.l. (in quanto soggetto rientrante nell'ambito definito dagli artt. da 115 a 121), "*applicano la disciplina stabilita nei rispettivi regolamenti*" (interni), nel rispetto dei soli principi dettati dal Trattato UE a tutela della concorrenza (ricavati dalle disposizioni del Trattato, dalla Corte di Giustizia UE, codificati nelle Direttive europee e citati anche all'art. 30 del Codice), potendo quindi derogare alle norme richiamate dal Codice nel solo "sotto soglia".

Nel "sopra soglia" è molto mutato il regime sui "settori speciali" rispetto al passato e pertanto se ne dovrà tenere conto anche nel presente Regolamento "sotto soglia", almeno a livello di principio.

In particolare, nel "sopra soglia", sempre "in quanto compatibili":

- fase di progettazione: si applicano le norme relative alla progettazione richiamate dall'art. 114, comma 1 del Codice e quindi, in particolare, gli artt. 23 (livelli di progettazione), 24 (progettazione interna ed esterna), 26 (verifica della progettazione), 31 (responsabile del procedimento) e 46 (soggetti partecipanti alle gare se esterni). Si applica altresì l'art. 141 del Codice che si richiama, a sua volta, alle seguenti norme sui concorsi di progettazione: artt. 152, commi 1, 2, 5, secondo, terzo e quarto periodo, 153, comma 1, 154, commi 1 e 2, 155 e 156.
Non si applicano, perché non richiamate, le norme sugli incarichi esterni (art. 157) - tranne l'art. 31, comma 8, per valori sino ad € 40.000,00, che invece si applica - ed è quindi possibile affidare incarichi con il presente Regolamento stabilendo soglie anche diverse da € 100.000,00, ma ferma restando la prima soglia di € 40.000,00. E' quindi mera facoltà di Piave Servizi S.r.l., nel "sopra soglia", tenere conto, per analogia, delle citate norme del Codice e/o delle Linee Guida Anac n. 1 approvate a settembre 2016 nelle parti in cui ciò sia ritenuto conveniente sotto un profilo aziendale in base alla procedure di qualità aziendali e a specifica valutazione del Responsabile del Procedimento caso per caso;
- fase di affidamento: va evidenziato che è obbligatorio utilizzare il DGUE, stante il richiamo espresso della norma generale dell'art. 133. In ogni caso, quanto alla fase di affidamento va richiamata sia la norma generale dell'art. 122, che richiama una serie di articoli sui "settori speciali", che la norma sempre generale dell'art. 133. E' anche obbligatorio applicare l'art. 97 contenente la disciplina dell'esclusione delle offerte anomale;
- fase di esecuzione: solo alcune delle norme previste agli artt. da 100 a 113 del Codice sulla fase di esecuzione sono applicabili anche ai "settori speciali" (sempre in quell'ottica di progressivo avvicinamento ai "settori ordinari"), in quanto esiste un richiamo espresso all'art. 114, comma 8, ai seguenti articoli: 100 ("requisiti per l'esecuzione dell'appalto", dove si legge che è possibile richiedere "requisiti particolari"

per l'esecuzione del contratto, purchè "compatibili" con i principi comunitari e non discriminatori), 105 ("subappalto"), 106 ("modifica dei contratti durante il periodo di efficacia" e quindi anche per quanto attiene al regime delle varianti), 108 ("risoluzione" del contratto) e 112 ("appalti e concessioni riservati" a cooperative o imprese sociali). Non sono invece applicabili una serie di disposizioni fra le quali l'art. 101 sui "soggetti delle stazioni appaltanti" (cioè il RUP, l'Ufficio di Direzione Lavori e gli Ispettori di cantiere nella fase esecutiva e che, quindi, possono essere organizzati in maniera diversa rispetto ai "settori ordinari"; N.B. si applica però sempre il regime di affidamento diretto di incarichi esterni di valore inferiore ad € 40.000,00 in quanto viene comunque richiamato dall'art. 114 tutto l'art. 31 e quindi anche il relativo comma 8 di tale disposizione), l'art. 102 (sul collaudo), gli artt. 103 e 104 (sulle garanzie definitive), l'art. 107 (sulla sospensione dei lavori), l'art. 109 (sul recesso), l'art. 110 (sullo scorrimento in graduatoria in caso di fallimento, risoluzione del contratto o misure straordinarie di gestione), l'art. 111 (sul controllo tecnico, contabile e amministrativo sul contratto) e l'art. 113 (sugli incentivi per le funzioni tecniche). Ovviamente, nella sua discrezionalità, Piave Servizi S.r.l. potrà ugualmente richiamare, nei propri Capitolati o Disciplinari "sopra soglia", norme non applicabili laddove ritenute convenienti (ad esempio sul recesso o sulle garanzie). In ogni caso sarà necessario rivedere i Capitolati quanto alle norme applicabili in fase di esecuzione nel "sopra soglia";

- d) in ogni caso non è applicabile, nemmeno nel "sopra soglia", il regime dell'art. 37 sulla qualificazione obbligatoria delle stazioni appaltanti ed il regime degli artt. 77 e 78 sulle commissioni di gara stante l'espressa esclusione stabilita, rispettivamente, all'art. 38, comma 10, e 77, comma 13.

Infine si precisa che il presente Regolamento tiene anche conto del fatto che, nella gestione dell'attività "strumentale" al SII, Piave Servizi S.r.l. è tenuta a rispettare, in ogni caso, le Deliberazioni dell'"Autorità per l'Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico", le normative e le direttive Europee in materia e ciò ha influenza in tema di urgenza ed indifferibilità degli interventi, possibili applicazioni di sanzioni, ecc., imponendo un regime quanto più possibile accelerato.

4.2 Lavori, forniture e servizi "non strumentali" al Codice (contratti estranei)

I "contratti estranei" sono di qualificazione giurisprudenziale, mancando una indicazione nel Codice. Con la sentenza 01/08/2011 n. 16/2011, l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha infatti fornito chiarimenti circa l'ambito di applicazione della disciplina dei settori speciali alle Imprese Pubbliche che esercitano attività nell'ambito dei Settori Speciali: qualora i contratti da affidare non siano specifici e strettamente "strumentali" alle attività nei settori speciali ovvero non siano direttamente correlati con l'attività del settore speciale (ad esempio è strumentale il lavoro correlato alla realizzazione di una rete idrica e non anche la costruzione che incida su parti diverse, ad esempio, sulla manutenzione della sede aziendale; è pure strumentale la pulizia o vigilanza direttamente effettuate sugli impianti e non nella sede amministrativa), questi non rientrano nel campo di applicazione dei settori speciali né sono soggetti all'applicazione del Codice.

Tali contratti sono stati appunto definiti dalla giurisprudenza come "contratti estranei" al Codice e sono affidati alla giurisdizione del giudice ordinario essendo gli affidamenti disciplinati

dal codice civile. Resta ovviamente salva la necessità ed opportunità di attenersi, anche in questo caso, a regole di prudenza e di ponderazione rispetto ai prezzi medi e ribassi medi del mercato specifico.

4.3 Lavori, forniture e servizi “esclusi” dal Codice

Trattasi di specifiche tipologie di contratti rispetto ai quali l'Unione Europea ritiene non applicabili le norme del Codice, fermo restando che il loro affidamento avviene, come previsto all'art. 4 del medesimo Codice, comunque nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica.

Trovano altresì applicazione, con riferimento a tali contratti, i principi comuni descritti all'art. 5 del Codice.

In ogni caso, l'art. 8, comma 1, del Codice dispone espressamente che “...*Gli appalti destinati a permettere lo svolgimento di un'attività di cui agli articoli da 115 a 121, i concorsi di progettazione organizzati per il perseguimento di tale attività, nonché le concessioni aggiudicate da enti aggiudicatori, non sono soggetti al presente codice se l'attività è direttamente esposta alla concorrenza sui mercati liberamente accessibili...*”. I commi successivi della medesima disposizione contengono poi le indicazioni che devono essere osservate al fine di comprendere se effettivamente una attività è da intendersi esposta direttamente alla concorrenza.

Laddove un “contratto escluso” attenga ad ipotesi non direttamente “strumentali” al “settore speciale” (ad esempio, servizio concernente contratti di lavoro per i bisogni dell'intera azienda e non finalizzato ai soli operai addetti alle reti acquedotto e fognatura e/o agli impianti acquedotto e depurazione; ad esempio, ristorazione per l'intera azienda e per tutti i dipendenti e non per i soli addetti alle reti acquedotto e fognatura e/o agli impianti acquedotto e depurazione) e non si tratti di un contratto direttamente esposto alla concorrenza sul mercato liberamente accessibile ai sensi dell'art. 8 del Codice, si applicherà la disciplina dei “Contratti Estranei” e quindi solamente i principi di cui sopra.

TITOLO II - Ulteriori indicazioni per contratti di tipologia o ambito misto e per casi particolari

5. Contratti inerenti l'esercizio di attività rientranti sia nei settori ordinari che speciali oppure attività rientranti nei settori speciali con altre non disciplinate dal Codice

Per i contratti destinati all'esercizio di attività rientranti sia nei settori ordinari che speciali, si fa riferimento ai principi previsti dall'art. 28, comma 2, del Codice e cioè si applicano i commi da 3 a 7 della medesima disposizione:

- se le diverse parti di un determinato contratto sono separabili: Piave Servizi S.r.l. potrà scegliere di aggiudicare appalti distinti per parti distinte o un appalto unico. Nel primo caso applicherà i regimi giuridici riferiti a ciascuna parte, invece, nel secondo caso, dando applicazione alle disposizioni contenute nel Codice all'art. 28, comma 6;

- se le diverse parti di un determinato contratto non sono separabili il regime giuridico è determinato in base all'oggetto principale del contratto.

Per i contratti destinati a contemplare più attività nell'ambito dei settori speciali, Piave Servizi S.r.l. potrà scegliere se aggiudicare appalti distinti oppure un appalto unico. Nel primo caso il regime giuridico applicabile a ciascun appalto sarà quello correlato all'attività distinta di che trattasi; nel secondo caso, invece, si applicheranno le disposizioni relative all'attività principale cui l'appalto è destinato e, al fine di comprendere e stabilire quale sia l'attività principale, trovano applicazione le regole descritte all'art. 28, comma 12, del Codice.

Con riferimento a tali contratti va precisato che la decisione di aggiudicare un unico appalto o più appalti distinti non può essere adottata allo scopo di escludere l'appalto o gli appalti dall'ambito di applicazione del Codice.

6. Contratti misti

Per i contratti misti ("lavori e forniture", "lavori e servizi", "lavori, servizi e forniture", "servizi e forniture") si fa riferimento a quanto stabilito dall'art. 28, comma 7 del Codice. In ogni caso risulta applicabile l'art. 28, ultimo comma, e risulta praticabile, nei soli "settori speciali", l'appalto integrato purchè mettendo a base di gara un progetto definitivo, come esplicitato anche nella Legge Delega n. 11/2016. Infatti il divieto previsto nell'art. 59, comma 1, ultimo periodo, del Codice non risulta richiamato tra gli articoli applicabili nei Settori Speciali.

7. Codice Etico e responsabilità amministrativa degli Enti (D.Lgs. n. 231/2001)

Il processo degli approvvigionamenti costituisce attività sensibile ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 ("Responsabilità amministrativa degli Enti"), potenzialmente interessata da diverse fattispecie di reato (contro la Pubblica Amministrazione, sicurezza sul lavoro, riciclaggio/ricettazione, terrorismo, transnazionali).

Tutte le attività svolte nel processo di approvvigionamento, dalla fase di progettazione alla fase di affidamento ed esecuzione dei contratti, dovranno essere svolte nel pieno rispetto del Modello di cui al D.Lgs. n. 231/2001 nonché del vigente Piano di Prevenzione della Corruzione, oltre che dei principi di comportamento previsti dal suddetto D.Lgs. n. 231/2001 e dal codice etico aziendale.

Gli stessi operatori economici affidatari dovranno dichiarare di conoscere e accettare le suddette procedure aziendali.

8. Durata del contratto - proroga, rinnovo e recesso

8.1 Durata dei contratti

Il contratto deve sempre avere termini e durata certi in virtù di quanto stabilito nella normativa sulla Contabilità di Stato (R.D. 2440/23 e R.D. 827/24), tuttora vigente e che costituisce principio generale in materia. Sempre in virtù di tale normativa, per tutte le spese ordinarie sono ammessi esclusivamente contratti che, compresa ogni forma di protrazione della durata, abbiano durata infranovenale.

8.2 Rinnovo nei contratti di servizi e forniture

Fermo restando che sulla specifica materia, dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 50/2016, non vi è uniformità di vedute - in quanto la giurisprudenza anteriore al nuovo Codice lo ammette pacificamente, mentre la dottrina attuale rileva che l'art. 106, Codice lo prevedeva, in origine,

espressamente, al comma 1, il “rinnovo”, ma poi la relativa disposizione è stata eliminata nel corso della discussione sul testo finale del Codice, tuttavia dimenticando che l’art. 35, comma 4, Codice prevede espressamente i “rinnovi” nel calcolo delle soglie - può ritenersi che il “rinnovo” sia possibile a determinate condizioni di seguito esplicitate e tenuto conto del predetto art. 35, comma 4, Codice e di quanto espresso in linea generale nel citato art. 106, comma 1:

- che il medesimo sia previsto negli atti di gara;
- che - quand’anche venga posto in essere con più rinnovi successivi sempre previsti negli atti di gara e non con un unico rinnovo - abbia un tempo non superiore alla durata del contratto originario;
- che il valore dell’importo dell’eventuale rinnovo sia necessariamente previsto nell’importo massimo stimato del contratto;
- che, per evitare che trasmodi in una procedura negoziata atipica e vietata dall’ordinamento (per espressa disposizione del parere reso dal Consiglio di Stato in relazione al Codice), vengano inserite negli atti di gara delle clausole chiare, precise ed inequivocabili in merito alle modalità con le quali avviene il rinnovo: ad esempio, con indicazioni precise sul prezzo (anche prevedendo lo svolgimento, prima di attuare il rinnovo, di un’oggettiva indagine di mercato in merito ai prezzi del luogo ed ai ribassi medi del luogo ed eventualmente già prevedendo l’applicazione di un ribasso ulteriore predeterminato rispetto a tali prezzi e ribassi medi, purchè non vessatorio);
- che sia previsto che il “rinnovo” è un diritto potestativo della stazione appaltante e che non può essere rifiutato alle condizioni preindicate.

La presenza di queste condizioni consente al concorrente di valutare la convenienza o meno di partecipare alla gara con “rinnovo”.

8.3 Proroga nei contratti di servizi e fornitura

La disciplina è prevista negli artt. 35 e 106, comma 11, del Codice che trovano applicazione nei contratti di appalto dei settori speciali in forza del rinvio operato all’art. 114, comma 8, del medesimo Codice.

Anche rispetto alla proroga vi sono attualmente dubbi applicativi e si può ragionevolmente ritenere quanto segue.

Le proroghe applicabili sono di due tipologie e sono in ogni caso un diritto potestativo della stazione appaltante, cui l’appaltatore non può sottrarsi:

- a) proroga negoziata o contrattuale: risulta dal combinato disposto degli artt. 35 e 106, comma 11, primo periodo del Codice.

Tale periodo dovrebbe essere letto a sé stante rispetto agli altri due periodi che sono, invece, riferiti alla “proroga tecnica”.

In particolare, la proroga negoziata o contrattuale è esercitabile solamente laddove la relativa clausola sia stata inserita espressamente nel bando e nella documentazione di gara e purché ne sia prevista la relativa durata massima (in ogni caso non superiore alla durata dell’originario contratto); mediante la medesima clausola ci si limita a spostare nel tempo la durata del contratto (per un importo proporzionale a quello originariamente previsto), lasciando inalterate le altre clausole contrattuali. E’ possibile operare un’unica proroga oppure anche più proroghe successive di minore durata. Pare evidente che, a fronte della

possibilità di inserire una clausola di “rinnovo”, non è attualmente conveniente inserire clausole di “proroga” se non nei casi in cui vi sia certezza che non vi è necessità di incidere sul prezzo o altri elementi;

b) proroga tecnica: art. 106, comma 11, secondo e terzo periodo del Codice.

Prudenzialmente, tale proroga deve essere prevista nel bando e nella documentazione di gara - stante l'incerta dizione della norma - e risulta sempre possibile, per una durata massima pari al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo soggetto contraente.

Pur se anche l'attuale art. 106 non prevede la durata massima di sei mesi (mutuando i principi espressi all'art. 23 della L. 62/2005) - e quindi il tempo potrebbe essere superiore e dipendere dalla specifica procedura di gara che, ad esempio, potrebbe essere stata impugnata al TAR, ecc. - risulta opportuno non superare tale durata di proroga ed, in ogni caso, verificare che i prezzi di mercato non siano aumentati rispetto al momento della stipula del contratto originale, nel qual caso, secondo la nuova disposizione del comma 11, terzo periodo, è possibile procedere alla proroga solo agli stessi prezzi, patti e condizioni oppure più favorevoli alla stazione appaltante.

Se il contraente rifiuta la proroga, benché vi sia tenuto, si procederà con procedura negoziata ai prezzi di mercato.

8.4 Revisione del prezzo nei contratti di servizi e forniture

Nei contratti di forniture e servizi ad esecuzione periodica o continuativa una clausola di revisione periodica del prezzo può essere prevista ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a), del Codice, indicando le eventuali variazioni dei prezzi e dei costi standard.

8.5 Recesso nei contratti di servizi, forniture e lavori

Ferma la disciplina sul metodo di calcolo del valore stimato del contratto, oltre che sulla sua durata massima, sono legittime le clausole di recesso che, a fronte di una durata contrattuale di un “contratto aperto” o “accordo quadro”, prevedano un recesso anticipato senza compenso alcuno allo spirare di un determinato tempo minimo che consenta però la remuneratività del contratto.

In ogni caso Piave Servizi S.r.l. dovrà far sottoscrivere espressamente la relativa clausola e non dovranno essere previsti corrispettivi a fronte del recesso.

Solo nel caso di settori ordinari si applicherà l'art. 109 del Codice.

9. Ripetizione del contratto, clausola di prova nei contratti e lavori, forniture e servizi complementari.

9.1 Ripetizioni nei contratti di servizi e lavori

La ripetizione del contratto è ipotesi specifica di procedura negoziata consentita dall'ordinamento sia nei settori ordinari che speciali.

Nei settori ordinari, la ripetizione è possibile in presenza delle tassative condizioni di cui all'art. 63, comma 5, del Codice (sia per i lavori che per i servizi).

Nei settori speciali, la ripetizione è possibile in presenza delle condizioni disciplinate all'art. 125, comma 1, lett. f) del Codice. E' ammessa sia per i lavori che per i servizi a condizione che i

medesimi siano conformi ad un progetto a base di gara e che tale progetto sia stato oggetto di un primo appalto aggiudicato secondo una procedura di cui all'art. 123 del Codice.

Inoltre la possibilità di ricorrere alla ripetizione deve essere già indicata al momento dell'indizione della gara e per il primo progetto e, in ogni caso, Piave Servizi S.r.l. nel disporre il rinnovo dovrà tenere conto del costo complessivo stimato per i lavori o servizi successivi.

9.2 Clausola di prova nei contratti di forniture e servizi

Solo in ipotesi del tutto particolari e di nicchia e purché previsto negli atti di gara possono ritenersi possibili (pur se non previste nel Codice), nelle sole forniture e servizi (tenuto anche conto delle necessità derivanti dalle imposizioni di Authority di Settore e della Carta dei Servizi), nei soli settori speciali, eventuali clausole di prova che subordinino la prosecuzione del contratto al previo positivo superamento di un periodo iniziale di prova che deve essere adeguato e proporzionato alla durata complessiva del contratto.

In ogni caso sia il mancato superamento del periodo di prova che il suo superamento dovranno essere oggetto di valutazioni espresse con apposito provvedimento del soggetto al quale sono affidate le funzioni del Responsabile Unico del procedimento.

9.3 Forniture complementari

In base all'art. 125, comma 1, lett. f) del Codice è possibile, per gli appalti di forniture per consegne procedere all'affidamento delle forniture complementari alle condizioni previste dalla richiamata disposizione.

10. Quinto d'obbligo nei contratti di forniture, servizi e lavori

In tutti i contratti di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell'art. 106, comma 12, del Codice, Piave Servizi S.r.l. qualora nel corso dell'esecuzione del contratto si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario e l'appaltatore non può, in tale ipotesi, far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

11. Appalti "aperti" nei contratti di lavori, forniture e servizi

Per contratto "aperto" si intende quel contratto stipulato per un certo arco temporale dove le prestazioni non sono predefinibili in maniera certa e lo sono solamente in via presuntiva nel Capitolato tenuto conto delle statistiche degli anni precedenti e senza certezza di raggiungimento dell'importo previsto nel contratto.

Tali contratti possono essere posti in essere in virtù del rinvio operato all'art. 30, comma 8, del Codice (applicabile anche ai settori speciali in considerazione del rinvio generale contenuto all'art. 114, comma 1, del Codice) che rimanda all'applicazione delle disposizioni del codice civile in tutti i casi non espressamente disciplinati dal Codice e negli atti attuativi allo stesso.

Trattasi, in particolare, di contratti che possono essere stipulati nella libera autonomia delle parti secondo quanto espressamente previsto all'art. 1322 del Codice Civile.

I contratti aperti possono essere stipulati per lavori, forniture e servizi e potranno interessare o i settori ordinari o quelli speciali oppure anche ipotesi miste fra detti settori.

Di fatto vi sono due tipi di contratti "aperti":

- a) quelli che prescindono da un loro inquadramento nell'ambito dell'Accordo Quadro di cui all'art. 54 del Codice;
- b) quelli che sono inquadrati nell'ambito dell'Accordo Quadro di cui all'art. 54 del Codice e ne seguono le regole ivi indicate.

11.1 Nel caso di lavori e servizi

Nei settori speciali, che di norma interessano reti, il contratto di tipo "aperto" è ammissibile, quanto ai lavori, in tutti i casi in cui i medesimi lavori, singolarmente, non costituiscano autonoma opera "nuova" e quindi anche per le singole estensioni delle reti esistenti. E', inoltre, ammissibile anche nei servizi.

11.2 Nel caso di forniture

È possibile avvalersi di contratti "aperti" sempre per quanto previsto, in linea generale, all'art. 1322 del Codice Civile e sempre inquadrandoli o meno nel predetto Accordo Quadro.

12. Criteri per la selezione delle cooperative sociali nei settori ordinari e speciali

Piave Servizi S.r.l. potrà utilizzare le cooperative sociali nel rispetto della vigente normativa nazionale di settore (in particolare art. 5 della L. 381/91) nonché delle vigenti linee di indirizzo settoriali emanate dalla Regione Veneto (vedi in particolare D.G. Reg. n. 4517 del 16 Dicembre 1997 e della circolare denominata "indirizzi per l'utilizzo del convenzionamento diretto delle cooperative sociali ai sensi dell'articolo 5 della Legge 381/91", approvata con Delibera della Giunta Regionale n. 1231 del 18 Marzo 2005).

PARTE II

LAVORI, FORNITURE E SERVIZI "STRUMENTALI" ALLE ATTIVITÀ DEI SETTORI SPECIALI

Titolo I - LAVORI

Regime sotto soglia comunitaria (attualmente < € 5.548.000,00 o il diverso nuovo valore stabilito dai decreti successivi) ai sensi dell'art. 36, comma 8, Codice

- a) Fase di progettazione: tenuto conto del regime "sopra soglia"- che però non si estende automaticamente al "sotto soglia" in quanto l'art. 36, comma 8, Codice consente di adottare una disciplina compatibile con i principi comunitari mediante il presente Regolamento - si possono non applicare le norme relative alla progettazione richiamate dall'art. 114, comma 1, del Codice e quindi, in particolare, gli artt. 23 (livelli di progettazione), 24 (progettazione interna ed esterna), 26 (verifica della progettazione), 31 (responsabile del procedimento) e 46 (soggetti partecipanti alle gare se esterni). E' mera facoltà di Piave Servizi S.r.l. tenere conto, per analogia, di eventuali norme del Codice e/o delle Linee Guida Anac n. 1 approvate a settembre 2016 nelle parti in cui ciò sia ritenuto conveniente sotto un profilo aziendale anche nel "sotto soglia", con una valutazione caso per caso a cura del Responsabile del Procedimento.
- b) Fase di affidamento: si applicano le varie "soglie" come di seguito prefigurate nel presente Regolamento nella fase di scelta del contraente, per qualsiasi categoria o tipologia di lavoro la cui necessità sia correlata all'esercizio delle attività rientranti nei settori speciali. Si ritiene di suggerire di adottare anche nel "sotto soglia" il DGUE, per effetto del richiamo espresso, seppure nel solo "sopra soglia", dalla norma generale dell'art. 133.
- c) Fase di esecuzione: è possibile nel "sotto soglia" derogare anche all'obbligo di applicazione, nel "sopra soglia", di alcune delle norme previste agli artt. da 100 a 113 del Codice in fase esecutiva, con la sola eccezione dell'art. 105 riferita al "subappalto" che è norma antimafia di ordine pubblico. Pertanto, caso per caso, si deciderà nei singoli Capitolati quali norme applicare fra le seguenti (appunto obbligatorie nel "sopra soglia"), suggerendo di applicare in ogni caso le seguenti: 100 ("requisiti per l'esecuzione dell'appalto", dove si legge che è possibile richiedere "requisiti particolari" per l'esecuzione del contratto, purchè "compatibili" con i principi comunitari e non discriminatori), 105 ("subappalto"), 106 ("modifica dei contratti durante il periodo di efficacia" e quindi anche per quanto attiene al regime delle varianti che, però, potrà essere disciplinato nel singolo capitolato in maniera diversa da quanto si prescrive nel predetto art. 106), 108 ("risoluzione" del contratto, in ogni caso però aggiungendo ipotesi di risoluzione di diritto ai sensi del codice civile) e 112 ("appalti e concessioni riservati" a cooperative o imprese sociali). Si conferma la non applicazione, nemmeno nel "sotto soglia", di una serie di disposizioni fra le quali quella dell'art. 101 sui "soggetti delle stazioni appaltanti" (cioè il RUP, l'Ufficio di Direzione Lavori e gli Ispettori di cantiere nella fase esecutiva e che, quindi, possono essere organizzati in maniera diversa rispetto ai "settori ordinari" anche nel "sotto soglia"), l'art. 102 (sul collaudo), gli artt. 103 e 104 (sulle garanzie definitive), l'art. 107 (sulla sospensione dei lavori), l'art.

109 (sul recesso), l'art. 110 (sullo scorrimento in graduatoria in caso di fallimento, risoluzione del contratto o misure straordinarie di gestione), l'art. 111 (sul controllo tecnico, contabile e amministrativo sul contratto) e l'art. 113 (sugli incentivi per le funzioni tecniche).

Detto regime è disciplinato dal presente Regolamento.

13. Premessa

In via di autoregolamentazione (e ferma restando la facoltà di avvalersi delle procedure indicate all'art. 123 e segg. del Codice, mutuando quelle per valori sopra soglia comunitaria, in relazione a particolari fattispecie), al fine di garantire la migliore operatività e semplificazione delle procedure appare necessario ed opportuno - anche per soddisfare gli specifici fini aziendali, il principio di proporzionalità ed i principi emergenti dalle normative nazionali e regionali nonché ancora dalla comunicazione interpretativa della Commissione Europea, pubblicata sulla GUCE del 1° Agosto 2006, dalla quale si evince che ciascuna Stazione Appaltante è libera di apprezzare specifici profili quali il livello di pubblicità e comunque nel rispetto dei principi derivanti dalla vigente normativa statale e/o regionale - **scegliere la "procedura negoziata" quale normale metodo di affidamento ed enucleare due livelli di valore** al fine di una ottimale disciplina di settore:

1° livello di valore: € 0 - 2.000.000,00;

2° livello di valore: € 2.000.001,00 - sino alla soglia comunitaria, attualmente < a € 5.548.000,00.

Quanto al livello della prima soglia, fissato in € 2.000.000,00, questo viene determinato prendendo quale riferimento l'art. 36, comma 2, Codice per i "settori ordinari" e le relative Linee Guida ANAC n. 4/2016 (fermo restando che sono non vincolanti), raddoppiando, in analogia con il raddoppio della soglia per le forniture e servizi, la soglia di € 1.000.000,00 indicata all'art. 36, comma 2, lett. c), sino all'importo appunto di € 2.000.000,00 e ciò per garantire il massimo snellimento operativo delle procedure, pur nel rispetto della tutela della concorrenza.

Dopo la Sentenza del Consiglio di Stato, Ad. Plen. n. 31/2012, è comunque necessaria la **seduta pubblica** di gara, in una o più tornate, **per tutte le procedure** di valore superiore ad € 80.000,00 soglia stabilita per l'affidamento diretto seppure previa verifica di mercato².

La precitata seduta pubblica consiste nelle seguenti operazioni principali:

1. constatazione dell'integrità e sigillatura del plico principale;
2. constatazione della presenza, oltre ad integrità e sigillatura, delle eventuali buste interne;
3. apertura della busta relativa alla documentazione per l'ammissione alla gara e verifica dei suoi contenuti e loro rispondenza al regolamento di gara;
4. adozione dei provvedimenti di ammissione o di eventuale esclusione;

² A norma del successivo art. 63, il presente capoverso deve intendersi modificato come segue: "Dopo la Sentenza del Consiglio di Stato, Ad. Plen. n. 31/2012, è comunque necessaria la seduta pubblica di gara, in una o più tornate, per tutte le procedure di valore **pari o superiore ad € 150.000,00**, soglia stabilita per l'affidamento diretto seppure previa verifica di mercato." La modifica avrà efficacia sino al 31.12.2019, salvo il caso di proroga del termine previsto all'art. 1, comma 912 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019) e fatto salvo il caso in cui la disposizione legislativa di cui al primo periodo del predetto comma 912, venga riproposta in altra norma di legge.

5. entro i due giorni successivi, pubblicazione del provvedimento con cui sono stati ammessi ovvero esclusi i candidati a seguito della valutazione dei requisiti soggettivi e relative comunicazioni agli interessati da eseguirsi utilizzando mezzi di comunicazione elettronici (PEC o strumento analogo), fatti salvi i casi di cui all'art. 52, comma 1, del Codice;
(in caso di adozione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata con il miglior rapporto qualità/prezzo) pubblicazione nello stesso termine della composizione della commissione giudicatrice e dei curricula dei suoi componenti, fermo restando che non si applicano gli artt. 77 e 78 sulle modalità di nomina nemmeno nel "sopra soglia" e quindi a maggior ragione nel "sotto soglia";
6. (in caso di adozione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata con il miglior rapporto qualità/prezzo) apertura delle buste delle offerte tecniche e constatazione della presentazione della documentazione tecnica richiesta;
7. (in caso di adozione del criterio del minor prezzo) apertura delle buste dell'offerta economica, effettuazione dell'eventuale esclusione automatica delle offerte anomale, previa estrazione di uno dei cinque metodi di cui all'art. 97 del Codice (ritenendo preferibile applicare anche nel "sotto soglia" tale metodo) e comunicazione della graduatoria;
8. (in caso di adozione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata con il miglior rapporto qualità/prezzo) evidenziazione dei risultati ottenuti dalle imprese con l'offerta tecnica ed apertura delle buste dell'offerta economica (e di eventuali elementi quantitativi dell'offerta) e comunicazione dei contenuti e della proposta di aggiudicazione.

Si ricorda che, nei verbali di gara (anche se non previsti nel nuovo Codice) è preferibile dettagliare precisamente le modalità di custodia dei plichi, soprattutto se la procedura di gara non si esaurisce in una sola seduta.

Si precisa che anche nelle gare svolte avvalendosi di eventuali piattaforme informatiche la seduta pubblica è necessaria (in particolare procedendo all'apertura in seduta pubblica anche di tutti i files dell'offerta tecnica per constatarne la corrispondenza al regolamento di gara).

A prescindere dai casi previsti nel presente Regolamento, è sempre consentita la procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando laddove vengano riscontrate e motivate (adottando apposito provvedimento) le circostanze di cui all'art. 125 del Codice; in particolare, nel caso di ripetizione di opere simili, si potrà procedere operando nel rispetto dell'articolo 125, comma 1, lett. f), del Codice.

Resta ferma la possibilità, nel rispetto della disciplina regionale e/o nazionale, di stipulare **Accordi Quadro** rispondenti a criteri di economicità e convenienza.

Il regime dei **contratti "aperti"** è in ogni caso possibile e sarà il seguente:

- a) o il contratto aperto è trasposto all'interno di un "accordo quadro" e nella relativa disciplina dell'art. 54 del Codice;
- b) o, in base all'art. 30, comma 8, del Codice ed all'art. 1322 del Codice Civile, è possibile creare contrattualmente un'ipotesi assimilabile ad un "contratto aperto" anche prevedendo la ripetizione dello stesso ai sensi dell'art. 125, comma 1, lett. f), del Codice.

È applicabile ai lavori regolamentati dal presente documento il regime delle varianti e l'aumento o diminuzione del quinto d'obbligo prevista per i settori ordinari (cfr. art. 106 del Codice) con una maggiore elasticità legata alla natura di Piave Servizi S.r.l. e dei servizi da essa gestiti.

14. Progettazione

Si applicano, in materia della sicurezza nei cantieri, le norme del D.Lgs. n. 81/2008 ed è facoltà di Piave Servizi S.r.l. applicare, per analogia, altre norme del Codice e degli atti attuativi dello stesso nelle parti in cui ciò sia ritenuto conveniente sotto un profilo aziendale in base alle procedure di qualità aziendali e alle specifiche valutazioni del Responsabile del Procedimento.

Per i contratti di manutenzione, per i contratti "aperti" e per l'"Accordo Quadro" è sufficiente - anche tenuto conto dell'art. 23, comma 4, del Codice - un progetto costituito da relazione generale, elenco prezzi unitari, capitolato d'appalto/norme contrattuali, PSC e non è richiesto un computo metrico estimativo dettagliato.

La verifica e validazione dei progetti può essere derogata nel "sotto soglia" ed eventualmente prevista solo in casi di particolare complessità su specifica valutazione del Responsabile del Procedimento (tenuto conto che è obbligatoria nel "sopra soglia").

15. Modalità di affidamento di lavori di valore fino a € 2.000.000,00 (1° soglia)

L'affidamento dei lavori di valore fino ad € 2.000.000,00 può essere distinto nelle seguenti sottocategorie:

a) valore inferiore a € 40.000,00: affidamento diretto succintamente motivato

Ai fini dell'affidamento diretto l'operatore economico potrà essere individuato nell'Elenco degli Operatori Economici ovvero al di fuori dello stesso ove vi sia la necessità di una particolare qualificazione tecnica. In ogni caso sarà opportuno motivare adeguatamente il relativo provvedimento di individuazione dell'operatore economico, comunque previa valutazione della convenienza economica.

b) valori da € 40.000,00 fino ad € 80.000,00³: possibilità di affidamento diretto previa valutazione di 3 preventivi

E' consentito l'affidamento diretto laddove adeguatamente motivato, e quindi sulla base di tre preventivi, per lavori di valore fino ad € 80.000,00, raddoppiando la soglia dell'art. 36, comma 2, lett. a), del Codice in considerazione della maggiore elevazione delle soglie nei settori speciali, come previsto nell'art. 35 del Codice. La richiesta dei tre preventivi consente di verificare i prezzi di mercato e l'affidamento può essere effettuato non solo tenendo conto del valore ma anche di altri elementi accessori come la garanzia, la reperibilità, ecc..

Si può derogare rispetto alla verifica dei tre preventivi solamente nei casi di oggettiva urgenza per privilegiare comunque lo snellimento aziendale e salva comunque una verifica attenta della convenienza della spesa.

Fermo restando quanto sopra, l'affidatario dovrà dichiarare di essere in possesso dei requisiti di idoneità morale del Codice (art. 80 del Codice ed eventuale DGUE) e di essere in possesso dei requisiti tecnico organizzativi di cui alle Linee Guida dell'ANAC, laddove adottate.

Nel procedere agli affidamenti diretti sarà tenuta in considerazione anche l'affidabilità dimostrata dai soggetti affidatari nell'esecuzione di precedenti rapporti contrattuali, fatto salvo

³ Soglia elevata a € 149.999,99, per effetto della modifica apportata dal successivo art. 63. La modifica avrà efficacia sino al 31.12.2019, salvo il caso di proroga del termine previsto all'art. 1, comma 912 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019) e fatto salvo il caso in cui la disposizione legislativa di cui al primo periodo del predetto comma 912, venga riproposta in altra norma di legge.

in ogni caso il rispetto del principio di rotazione e comunque con congrua motivazione in ordine alla scelta dell'affidatario.

c) Valori da € 80.001,00⁴ fino ad € 300.000,00: interpello plurimo

I lavori di valore da € 80.001,00 e fino ad € 300.000,00 (anche in tal caso raddoppiando il valore previsto nell'art. 36, comma 2, lett. b), del Codice) sono affidati sulla base di una procedura negoziata plurima che si espleta con un adeguato confronto concorrenziale mediante interpello di un numero di imprese **non inferiore a 5**, sempreché ve ne siano sul mercato in tal numero in possesso dei requisiti richiesti ovvero, a seguito della pubblicazione dell'avviso di gara, si candidino in tal numero dei soggetti in possesso dei requisiti richiesti.

Resta ferma la facoltà di interpellare ulteriori soggetti al fine di raggiungere il numero minimo previsto.

d) Valori da € 300.001,00 fino ad € 1.000.000,00: interpello plurimo

I lavori di valore da € 300.001,00 e fino ad € 1.000.000,00 sono affidati sulla base di una procedura negoziata plurima che si espleta con un adeguato confronto concorrenziale mediante interpello di un numero di imprese **non inferiore a 7**, sempreché ve ne siano sul mercato in tal numero in possesso dei requisiti richiesti ovvero, a seguito della pubblicazione dell'avviso di gara, si candidino in tal numero dei soggetti in possesso dei requisiti richiesti.

Resta ferma la facoltà di interpellare ulteriori soggetti al fine di raggiungere il numero minimo previsto.

e) Valori da € 1.000.001,00 fino ad € 2.000.000,00: interpello plurimo

I lavori di valore da € 1.000.001,00 e fino ad € 2.000.000,00 sono affidati sulla base di una procedura negoziata plurima che si espleta con un adeguato confronto concorrenziale mediante interpello di un numero di imprese **non inferiore a 9**, sempreché ve ne siano sul mercato in tal numero in possesso dei requisiti richiesti ovvero, a seguito della pubblicazione dell'avviso di gara, si candidino in tal numero dei soggetti in possesso dei requisiti richiesti.

Resta ferma la facoltà di interpellare ulteriori soggetti al fine di raggiungere il numero minimo previsto.

16. Lavori di valore da a € 2.000.001,00 e sino alla soglia comunitaria (attualmente < a € 5.225.000,00) (2° soglia)

I lavori nei settori speciali di valore da a € 2.000.001,00 e sino ad un valore inferiore a € 5.225.000,00 sono affidati sulla base di una procedura negoziata plurima che si espleta con un adeguato confronto concorrenziale mediante interpello di un numero di imprese, di regola **non inferiore a 11**, sempreché, in ogni caso, a seguito della pubblicazione dell'avviso di gara specifico oppure di apposito sistema di qualificazione, si candidino in tal numero dei soggetti in possesso dei requisiti richiesti.

Resta ferma la facoltà di interpellare ulteriori soggetti al fine di raggiungere il numero minimo previsto.

⁴ Soglia elevata a € 150.000,00, per effetto della modifica apportata dal successivo art. 63. La modifica avrà efficacia sino al 31.12.2019, salvo il caso di proroga del termine previsto all'art. 1, comma 912 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019) e fatto salvo il caso in cui la disposizione legislativa di cui al primo periodo del predetto comma 912, venga riproposta in altra norma di legge.

17. Soggetti che svolgono le funzioni di Responsabile del Procedimento e di Direttore dei lavori

Per tutti i lavori o per gruppi omogenei di lavori relativi ad attività di "imprese pubbliche" rientranti nei "settori speciali" un Responsabile riveste il ruolo del soggetto che garantisce lo svolgimento delle funzioni del Responsabile del Procedimento nelle fasi di progettazione (nel seguito RPP), affidamento (nel seguito anche RPA) ed esecuzione (nel seguito RPE). Tale soggetto può essere o unico o diverso per ciascuna fase (cfr. l'art. 31, decimo comma, Codice).

Se necessario, la suddetta figura può farsi coadiuvare o sostituire da soggetti interni, appositamente nominati in forma scritta, per la gestione delle rispettive fasi o sub fasi del procedimento.

Le figure di cui sopra operano, in conformità alle procure conferite, con propria determinazione.

Per ogni lavoro è nominato un Direttore dei Lavori - che può anche coincidere con il citato Responsabile, fatte salve le limitazioni previste dalla legge - che assicura lo svolgimento delle attività previste per legge e, in particolare, anche con la collaborazione dell'Ufficio Direzione Lavori, tiene la contabilità in forme semplificate ed attesta, all'interno della soglia di importo ammessa dalla normativa vigente, anche la regolare esecuzione dell'intervento.

18. Qualificazione ed individuazione delle imprese da invitare alle procedure - Elenchi di imprese

Per valori inferiori ad € 150.000,00 è normalmente sufficiente il possesso dei requisiti tecnico-organizzativi come previsti dalle Linee Guida dell'ANAC (nel regime transitorio vedere l'art. 90 del D.P.R. n. 207/2010).

Per valori pari o superiori ad € 150.000,00 le imprese sono qualificate mediante la certificazione SOA nei termini di cui all'art. 84 del Codice, in ragione dei valori e della tipologia dei lavori da appaltare.

In entrambi i casi Piave Servizi S.r.l. può aggiungere ulteriori requisiti tecnico-organizzativi e/o economico-finanziari nelle ipotesi di interventi richiedenti una particolare e comprovata specificità specialistica e/o impiantistica o in altri casi in cui il solo possesso della qualificazione nelle forme precitate non garantisca a Piave Servizi S.r.l. un'ottimale prestazione nello specifico settore speciale (anche tenuto conto della necessità di garantire un soddisfacente livello di competenza tecnica in ordine ai lavori da affidare), fermo restando il rispetto dei principi di congruità e proporzionalità con l'oggetto dell'appalto.

Per quanto attiene alle clausole di esclusione dalle gare si fa riferimento alla vigente legislazione nazionale in materia (principalmente ai requisiti di ordine generale dell'art. 80 del Codice). I requisiti in fase di offerta potranno essere attestati dai concorrenti mediante autocertificazione o atto di notorietà.

L'individuazione dei soggetti da interpellare alle procedure negoziate plurime avviene di norma avvalendosi di elenchi interni formali dinamici di operatori economici, ai quali possono iscriversi in qualsiasi momento i soggetti che ne facciano richiesta, che abbiano dichiarato di essere in possesso dei requisiti di idoneità morale e che abbiano eventualmente manifestato specifiche esperienze nelle specifiche attività. Le modalità di inserimento in detto elenco sono rese note attraverso specifico avviso nel sito internet istituzionale.

In eventuale mancanza degli elenchi suddetti ovvero in altri casi per i quali sia ritenuto opportuno potranno essere utilizzati i seguenti ulteriori metodi di indagine:

1. avvalendosi di elenchi esterni di operatori costituiti da altre Aziende di servizi pubblici o di altri soggetti pubblici operanti nei Settori Speciali possibilmente di aree vicine, purché redatti previa pubblicazione di adeguati avvisi;
2. avvalendosi di soggetti iscritti in sistemi di qualificazione costituiti da altre realtà operanti nei Settori Speciali sempre possibilmente di aree vicine;
3. a seguito di indagine di mercato (anche mediante ricerca informale attraverso contatti con associazioni di categoria, etc.);
4. attingendo da altri elenchi interni informali già disponibili, anche tenuto conto dell'affidabilità dimostrata in precedenti rapporti aziendali;
5. tra quelle che abbiano formalizzato un generico interesse ad essere interpellate oppure che siano indicate da Enti terzi (es.: Comune) che abbiano in corso appalti di lavori complementari e di cui debba essere garantito il completamento;
6. pubblicando apposito "avviso" che pubblicizzi adeguatamente la necessità specifica di individuare delle imprese da invitare.

In ogni caso è salvaguardato, laddove possibile, il principio di rotazione anche in funzione del valore dei singoli contratti, fermo restando che la citata rotazione va temperata con le primarie necessità aziendali di soddisfazione dell'utenza e di rispetto della carta dei servizi, oltre che con le esigenze di operatività correlate all'urgenza e di specializzazione ed esperienza nello specifico settore, ivi compresi i riferimenti a precedenti rapporti con l'azienda.

Qualora necessario potrà essere utilizzato anche il sorteggio.

19. Ambiti di pubblicità

19.1 Avviso di gara

Fermo restando che, in prima battuta, si procederà sempre ad invitare le imprese che si siano previamente candidate iscrivendosi nell'elenco formale aziendale, e poi, in seconda battuta, attingendo dagli altri elenchi come sopra indicati, laddove sia necessario completare il numero minimo di imprese da invitare alla gara si prenderà visione degli elenchi delle imprese risultanti dalle SOA, preferibilmente del territorio limitrofo, dovendosi privilegiare l'efficienza operativa e la presenza sul posto dei lavori, tenendo conto delle precedenti esperienze in lavori analoghi. In ultima battuta, ove necessario, Piave Servizi S.r.l. provvederà alla pubblicazione sul sito internet istituzionale di un apposito avviso.

In ogni caso dovrà essere sempre garantito il principio di rotazione, anche in funzione del valore dei singoli contratti.

19.2 Avvisi ammissione/esclusione concorrente; avvisi di nomina della Commissione Giudicatrice e curricula dei suoi componenti

Ai sensi dell'art. 29, comma 1, del Codice, si pubblicano in ogni caso, in apposita sezione del sito internet dedicata alla procedura di gara, i provvedimenti di ammissione/esclusione del concorrente e/o di nomina della Commissione Giudicatrice con i curricula dei suoi componenti. Da tale pubblicazione decorre il termine di 30 giorni per l'impugnazione al TAR dell'ammissione/esclusione oppure dell'errata composizione della commissione giudicatrice.

Poiché per le gare con il criterio del minor prezzo l'ammissione/esclusione e l'aggiudicazione avvengono nella stessa giornata o comunque entro i 2 giorni, al momento della comunicazione dell'aggiudicazione (ex art. 76 del Codice) si procederà contestualmente con il medesimo avviso sull'apposita sezione dedicata alla procedura di gara.

Nel caso di adozione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata con il miglior rapporto qualità/prezzo, si procederà alla pubblicazione di un duplice avviso in due tempi:

- a) della nomina della Commissione Giudicatrice contestualmente alla nomina e/o al massimo entro 2 giorni;
- b) dei provvedimenti di ammissione e/o esclusione entro 2 giorni dalla loro assunzione.

19.3 Avvisi esito gara

Per le sole procedure negoziate di affidamento di lavori (fino alla soglia comunitaria) ad avvenuta aggiudicazione si procederà, immediatamente o comunque entro 5 giorni, alla comunicazione via fax o via PEC ai non aggiudicatari, ex art. 76 del Codice, dell'esito della procedura e all'aggiudicatario della relativa aggiudicazione.

Tale comunicazione è omessa nel caso di affidamento diretto sino ad € 80.000,00⁵.

Saranno necessarie le pubblicazioni come da art. 29 del Codice (v. precedente art. 19.2 del presente Regolamento) anche laddove non si sia soggetti agli obblighi della "amministrazione trasparente".

20. Deroche al numero minimo di imprese da invitare ed agli ambiti di pubblicità

È consentito derogare alle procedure o ai minimi indicati nel presente Regolamento, nel caso di lavori, in tutte le ipotesi eccezionali in cui vi siano oggettive ragioni di necessità e urgenza, nelle quali prevalgano le esigenze primarie dell'utenza servita ed il rispetto della Carta dei Servizi, quali a titolo esemplificativo:

1. a seguito dell'infruttuoso esperimento di precedente procedura di gara;
2. esigenza di provvedere immediatamente per adempiere ad obblighi previsti dalla normativa in materia di sicurezza;
3. necessità di portare a termine lavori in danno dell'appaltatore, a seguito di risoluzione del contratto per inadempimento dell'appaltatore medesimo, o con riferimento a lavori rimasti incompiuti a seguito di dichiarazione di fallimento o cessazione di attività dell'appaltatore;
4. ragioni di urgente necessità di procedere al ripristino di opere o impianti già funzionanti danneggiati e resi inservibili da eventi calamitosi o similari, al fine di evitare che il protrarsi del tempo possa aggravare l'entità dei danni e/o causare situazioni di disservizio con riferimento ai servizi pubblici erogati dalla Società;
5. obblighi di dare esecuzione a ordini, prescrizioni e imposizioni impartite a Piave Servizi S.r.l. da Pubblici Enti e/o Autorità, nei termini assegnati dai medesimi, anche con riferimento ai servizi pubblici erogati da Piave Servizi S.r.l. stessa;

⁵ Soglia elevata a € 149.999,99, per effetto della modifica apportata dal successivo art. 63. La modifica avrà efficacia sino al 31.12.2019, salvo il caso di proroga del termine previsto all'art. 1, comma 912 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019) e fatto salvo il caso in cui la disposizione legislativa di cui al primo periodo del predetto comma 912, venga riproposta in altra norma di legge.

6. in ogni altro caso sia necessario intervenire al fine di prevenire il verificarsi di situazioni di pericolo a persone, animali o cose, o di danno alla salute pubblica e/o alla pubblica incolumità;
7. quando, per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, il lavoro possa essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato;
8. per lavori complementari (ivi compresi quelli correlati ad interventi di Enti terzi, ad esempio, Comuni), non compresi in un progetto inizialmente aggiudicato e nel contratto iniziale, i quali sono divenuti necessari, per circostanze impreviste ed imprevedibili, all'esecuzione dell'appalto, purché questi siano aggiudicati all'imprenditore che esegue l'appalto iniziale;
9. appalti di lavori ripetitivi (anche aperti), a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle procedure per la scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria (e comunque non superiore a 6 mesi);
10. altre ipotesi eccezionali, da motivare espressamente, in cui vi siano oggettive ragioni di necessità e urgenza e prevalgano le esigenze primarie dell'utenza servita ed il rispetto della Carta dei Servizi.

Tali casi specifici dovranno essere comprovati in un apposito documento redatto dal competente Dirigente che riporti le specifiche motivazioni in relazione alle quali è possibile derogare alle ordinarie procedure per il caso di specie, contattando anche un solo soggetto.

In ogni caso, laddove possibile, è preferibile effettuare un confronto con non meno di tre imprese per garantire una minima concorrenza.

Resta salva l'applicazione dell'art. 163, Codice laddove trattasi di "somma urgenza" che deve ritenersi praticabile anche oltre la soglia di € 200.000,00 e sino a quella comunitaria.

21. Lavori di valore fino a € 2.000.000,00: formalizzazione dell'invito e termini per la ricezione delle offerte

Previo rispetto della vigente normativa in materia di adempimenti (e, nel caso di valori attualmente superiori a € 80.000,00, del pagamento dei relativi contributi) nei confronti dell'ANAC, si procede mediante semplice invito, simultaneamente e per iscritto, delle imprese presenti nei propri albi o elenchi oppure previa pubblicazione di un avviso sul proprio sito istituzionale, con le modalità di seguito indicate.

Per le gare tradizionali:

- fino ad € 150.000,00: l'offerta potrà pervenire anche a mezzo telefax o posta elettronica ma con indicazione dell'ora e minuto specifico di arrivo o con altra precauzione idonea a scongiurare la previa conoscenza dell'offerta e a garantire la pari condizione fra i partecipanti;
- da € 150.001,00 ad € 2.000.000,00: a mezzo telefax almeno per l'invito iniziale, salvo l'utilizzo della posta elettronica per le fasi successive, o a mezzo di posta elettronica certificata (PEC); le offerte devono essere presentate in busta chiusa ed idoneamente sigillata, al fine di garantirne la segretezza; solamente nei casi di effettiva e comprovata urgenza è ammessa la facoltà di far pervenire le offerte anche tramite telefax.

Per le gare telematiche (on-line):

- a mezzo del portale di e-procurement.

Gli inviti di norma contengono:

a) il termine ultimo per la ricezione delle offerte, l'indirizzo al quale esse devono essere trasmesse e la lingua o le lingue in cui devono essere redatte.

Tuttavia, nel caso di contratti aggiudicati tramite un dialogo competitivo o un partenariato per l'innovazione, tali informazioni non figurano nell'invito a partecipare a una trattativa, bensì nell'invito a presentare un'offerta;

b) in caso di dialogo competitivo, la data stabilita e l'indirizzo per l'inizio della fase della consultazione, nonché la lingua o le lingue utilizzate;

c) un riferimento a qualsiasi avviso di indizione di gara pubblicato;

d) l'indicazione dei documenti eventualmente da allegare;

e) i criteri di aggiudicazione dell'appalto se non compaiono nell'avviso relativo all'esistenza di un sistema di qualificazione con cui si indice la gara;

f) la ponderazione relativa dei criteri di aggiudicazione dell'appalto oppure, all'occorrenza l'ordine di importanza di tali criteri, se queste informazioni non figurano nel bando di gara, nell'avviso relativo all'esistenza di un sistema di qualificazione o nel capitolato d'onori.

E' consigliabile inoltre indicare:

a) il codice identificativo Gara (CIG) attribuito dall'Autorità per la vigilanza dei contratti (per importi attualmente > ad € 40.000,00, salva la tracciabilità in base alla L. n. 136/2010 e s.m.i.);

b) le condizioni contrattuali (con un eventuale disciplinare) ovvero un progetto anche semplificato;

c) l'indirizzo presso il quale può essere richiesto il progetto o l'eventuale disciplinare, nel caso in cui detta documentazione non sia (in tutto o in parte) già allegata all'interpello, ovvero resa disponibile mediante supporto informatico;

d) la richiesta di accettazione delle condizioni stabilite per l'esecuzione dei lavori da presentarsi unitamente all'offerta;

e) la dichiarazione di assenza di cause di esclusione di cui alla vigente normativa nazionale (nella forma della autocertificazione o atto di notorietà);

f) le eventuali cauzioni richieste;

g) la modalità di valutazione dell'offerta: secondo il criterio del minor prezzo o dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;

h) in caso di offerta economicamente più vantaggiosa, saranno indicati il punteggio massimo attribuibile complessivamente agli elementi quantitativi (prezzo, termini consegna, durata garanzia, ecc.) e qualitativi (pregio tecnico, assistenza tecnica, sicurezza approvvigionamento, ecc) e, all'occorrenza, ove possibile e/o opportuno in base alla natura ed oggetto dell'appalto e su specifica valutazione del Responsabile del Procedimento, la ponderazione relativa attribuita a ciascuno di essi e gli eventuali sub-criteri, sub-pesi e sub-punteggi (si osserveranno le indicazioni delle Linee Guida n. 2 dell'ANAC riferite all'Offerta Economicamente più Vantaggiosa, Linee Guida comunque non vincolanti nemmeno nei "settori ordinari" e quindi potranno essere stabilite anche regole particolari caso per caso);

i) il termine stabilito per la presentazione dell'offerta;

j) (facoltativo) l'indicazione della presenza di eventuali fasi di rilancio/trattativa per il miglioramento dell'offerta e relative modalità di presentazione, sempre nel rispetto della par condicio, comunque non in seduta pubblica per qualsiasi valore dell'appalto;

- k) la facoltà di verificare la congruità dell'offerta della ditta risultata affidataria, ogniqualvolta il prezzo offerto dalla medesima risulti manifestamente anomalo o comunque sproporzionato rispetto ai valori normalmente praticati, per lavori analoghi, nell'area di esecuzione del contratto, come previsto all'art. 97, comma 1, del Codice. Si precisa che la congruità delle offerte è valutata ai sensi dell'art. 97, comma 2, del Codice quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso ed invece ai sensi dell'art. 97, comma 3, quando il criterio è quello del miglior rapporto qualità/prezzo;
- l) l'indicazione che Piave Servizi S.r.l. si riserva in ogni caso la facoltà di non pervenire all'affidamento per motivi insindacabili dai concorrenti e senza risarcimenti e/o indennizzi di sorta;
- m) l'indicazione degli eventuali adempimenti e certificazioni (ad esempio, in materia antimafia, tracciabilità ex L. n. 136/2010, DURC, cauzione, etc.) da presentare prima dell'affidamento da parte del soggetto designato, per comprovare i requisiti dichiarati in fase di offerta;
- n) le indicazioni in merito al regime del subappalto;
- o) altre informazioni utili o necessarie a garantire che la competizione si svolga nel rispetto della "par condicio" tra i concorrenti.

Il progetto, anche in forma semplificata, o il disciplinare deve contenere almeno le seguenti condizioni contrattuali:

- ⇒ l'elenco dei lavori e delle somministrazioni;
- ⇒ la qualità, quantità, modalità e condizioni di esecuzione dei lavori;
- ⇒ le indicazioni in ordine ai lavori a misura ovvero a corpo;
- ⇒ i prezzi unitari per i lavori e le somministrazioni a misura e l'importo di quelle a corpo (tali indicazioni potranno essere omesse in caso di offerta a prezzi unitari);
- ⇒ il termine di ultimazione dei lavori;
- ⇒ le modalità di pagamento;
- ⇒ le penalità in caso di ritardo ed il diritto per il committente di risolvere in danno il contratto, in caso di inadempimento del cottimista, mediante semplice denuncia;
- ⇒ l'importo degli oneri per la sicurezza in cantiere e, ove previsto, il piano di sicurezza e di coordinamento (PSC);
- ⇒ le eventuali cauzioni e coperture assicurative richieste;
- ⇒ ogni altro elemento eventualmente ritenuto utile, da valutare caso per caso.

La richiesta di dichiarazione di assenza di cause di esclusione ex art. 80 del Codice, come pure delle dichiarazioni in ordine al possesso dei requisiti tecnico-professionali ed economico-finanziari, dipenderà dall'utilizzo o meno degli elenchi interni dinamici di Piave Servizi S.r.l. ed eventualmente sarà necessaria una conferma, in sede di gara, dei requisiti già autodichiarati al momento dell'iscrizione all'albo. Nel caso in cui i nominativi siano attinti, invece, al di fuori dall'elenco interno, sarà necessaria l'acquisizione della dichiarazione di cui sopra.

I termini per la ricezione delle offerte devono essere stabiliti tenendo conto della natura e della complessità dei lavori e del tempo che si ritiene necessario per la preparazione delle offerte e degli eventuali sopralluoghi, anche in considerazione del criterio di aggiudicazione prescelto, e comunque non inferiori a 10 giorni dalla data di invio dell'interpello.

Per oggettive ed eccezionali circostanze, non imputabili alla società, il soggetto che garantisce i compiti del Responsabile del Procedimento, con decisione motivata, ha la facoltà di ridurre tale termine.

22. Lavori di valore da € 2.000.001,00 e fino alla soglia comunitaria (attualmente < a € 5.548.000,00): formalizzazione dell'invito e termini per la ricezione delle offerte

Per valori da € 2.000.001,00 e sino alla soglia comunitaria, la lettera di invito è diramata simultaneamente e per iscritto, alle imprese presenti nei propri albi o elenchi oppure previa pubblicazione di un avviso sul proprio sito istituzionale, e la relativa offerta dovrà essere presentata per le gare tradizionali (off-line) in busta chiusa e sigillata, per le gare telematiche (on-line) attraverso il portale di e-procurement.

La lettera di invito, che sarà diramata per le gare tradizionali a mezzo telefax o a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) mentre per le gare telematiche tramite il portale di e-procurement, è il documento con il quale le imprese selezionate vengono contestualmente invitate ad esprimere e far pervenire la loro offerta in ordine all'appalto.

Anche con riferimento a tali procedure l'invito deve contenere almeno i requisiti indicati dal precedente art. 21 del presente Regolamento.

La richiesta di dichiarazione di assenza di cause di esclusione ex art. 80 del Codice, come pure delle dichiarazioni in ordine al possesso dei requisiti tecnico-professionali ed economico-finanziari, dipenderà dall'utilizzo o meno degli elenchi interni dinamici di Piave Servizi S.r.l. ed eventualmente sarà necessaria una conferma, in sede di gara, dei requisiti già autodichiarati al momento dell'iscrizione all'albo. Nel caso in cui i nominativi siano attinti, invece, al di fuori dall'elenco interno, sarà necessaria l'acquisizione della dichiarazione di cui sopra.

I termini per la ricezione delle offerte devono essere stabiliti tenendo conto della natura e della complessità dei lavori, nonché del tempo che si ritiene necessario per la preparazione delle offerte e di quello degli eventuali sopralluoghi, anche in considerazione del criterio di aggiudicazione prescelto, e comunque non inferiori a 10 giorni dalla data di invio della lettera di invito.

Per oggettive ed eccezionali circostanze, non imputabili alla società, il soggetto che garantisce i compiti del Responsabile del Procedimento, con decisione motivata, ha facoltà di ridurre tali termini.

23. Criteri di aggiudicazione

I criteri di aggiudicazione sono espressamente individuati nell'avviso di gara, nella lettera di invito o nella richiesta di offerta. In particolare, deve essere ivi precisato se si procederà con il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo o con quello del miglior prezzo oppure sulla base dell'elemento prezzo o del costo seguendo un criterio di comparazione costo/efficacia.

Tenuto conto di quanto previsto nel precedente paragrafo 13 in merito al raddoppio della soglia di € 1.000.000,00, potrà essere utilizzato il criterio del minor prezzo per i lavori di importo pari o inferiore a € 2.000.000,00.

Nel caso di miglior rapporto qualità/prezzo saranno predeterminati ed indicati nei documenti di gara i criteri di valutazione e la ponderazione relativa attribuita a ciascuno di essi, prevedendo una forcella in cui lo scarto tra il minimo e il massimo deve essere adeguato. Per ciascun criterio di valutazione prescelto possono essere previsti, ove necessario, sub-criteri e sub-pesi o sub-

punteggi. Questi ultimi dovranno essere redatti tenuto conto delle indicazioni fornite dall'ANAC nelle proprie Linee Guida n. 2 (fermo restando che non sono vincolanti nemmeno nei settori ordinari) tenendo conto delle specificità dell'appalto, dell'importanza relativa alla componente economica, di quella tecnica e dei relativi profili oggetto di valutazione.

In caso di aggiudicazione con il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una Commissione Giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto, scelti secondo criteri predeterminati dalla Stazione Appaltante e comunque al di fuori degli artt. 77 e 78 del Codice (e pertanto Piave Servizi S.r.l. sarà libera di nominare la Commissione senza necessità di applicare i predetti articoli ed eventualmente adottando un provvedimento di carattere generale sulle modalità di nomina sia nel "sopra" che nel "sotto soglia"), ciò in ogni caso ed anche a prescindere dai casi di affidamento di contratti di importo inferiore alle soglie comunitarie o per quelli che non presentano particolare complessità.

Nel caso di criterio del miglior prezzo oppure nel caso del criterio dell'elemento prezzo o del costo seguendo un criterio di comparazione costo/efficacia, il Dirigente nomina il soggetto che funge da Seggio di gara e due testimoni e può farlo o volta per volta oppure anche in via generale.

In ogni caso, al fine di pervenire all'identificazione del soggetto affidatario, a prescindere dal criterio di aggiudicazione adottato, è facoltà del Responsabile della procedura, indicandolo nella lettera di invito (a garanzia della trasparenza ed imparzialità della procedura stessa), prevedere specifiche modalità di ulteriore negoziazione, in seduta riservata, del prezzo e/o altri elementi, con uno o più concorrenti e con una o più tornate di rilanci successivi.

Nel caso in cui sia prescelto il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo, laddove previsto nel regolamento di gara, potranno essere oggetto di offerta migliorativa ai fini di una negoziazione, di regola, soltanto gli elementi quantitativi della prestazione (ad es. prezzo, termine di esecuzione, garanzia, etc.).

Tale ulteriore fase, qualora prevista nella lettera di invito, non potrà ritenersi facoltativa e dovrà essere obbligatoriamente espletata.

24. Esame e valutazione delle offerte e Commissione Giudicatrice

Solo per le gare tradizionali di importo superiore ad € 80.000,00⁶ si opera in seduta pubblica per contemperare le necessità di trasparenza con quelle di efficienza ed efficacia aziendale; le eventuali successive trattative avvengono in seduta riservata.

Le operazioni in forma pubblica superiori a € 80.000,00⁷, e quelle in forma riservata fino a € 80.000,00⁸, sono condotte:

⁶ Soglia elevata a € 149.999,99, per effetto della modifica apportata dal successivo art. 63. La modifica avrà efficacia sino al 31.12.2019, salvo il caso di proroga del termine previsto all'art. 1, comma 912 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019) e fatto salvo il caso in cui la disposizione legislativa di cui al primo periodo del predetto comma 912, venga riproposta in altra norma di legge.

⁷ Soglia elevata a € 149.999,99, per effetto della modifica apportata dal successivo art. 63. La modifica avrà efficacia sino al 31.12.2019, salvo il caso di proroga del termine previsto all'art. 1, comma 912 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019) e fatto salvo il caso in cui la disposizione legislativa di cui al primo periodo del predetto comma 912, venga riproposta in altra norma di legge.

⁸ Soglia elevata a € 149.999,99, per effetto della modifica apportata dal successivo art. 63. La modifica avrà efficacia sino al 31.12.2019, salvo il caso di proroga del termine previsto all'art. 1, comma 912 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019) e fatto salvo il caso in cui la disposizione legislativa di cui al primo periodo del predetto comma 912, venga riproposta in altra norma di legge.

- nel caso di criterio del minor prezzo e dell'elemento prezzo o del costo seguendo un criterio di comparazione costo/efficacia: dal seggio di gara;
- nel caso di criterio del miglior rapporto qualità/prezzo: dalla Commissione Giudicatrice.

La Commissione Giudicatrice (sempre in un numero dispari di componenti, di norma 3 o 5) deve essere nominata dal Direttore Generale dopo la scadenza del termine utile per il ricevimento delle offerte e prima della loro apertura e - non essendo applicabile l'art. 77 del Codice alle imprese pubbliche come Piave Servizi S.r.l. - può comprendere anche componenti esterni prescelti tra esperti dello specifico settore, secondo una valutazione effettuata dal medesimo Direttore Generale, sulla base dell'acquisizione di curriculum e relativa valutazione, salvo quanto indicato nel provvedimento di carattere generale che dovesse essere adottato da Piave Servizi S.r.l..

La Commissione Giudicatrice può procedere, laddove non vi provveda un seggio di gara, anche all'apertura delle offerte relative alla documentazione amministrativa, ferma la necessità di procedere all'apertura delle buste contenenti l'offerta tecnica in seduta pubblica (solo per le procedure tradizionali off-line) ed all'esame e valutazione delle offerte tecniche in una o più sedute riservate.

Piave Servizi S.r.l. si riserva in ogni caso la facoltà di verificare la congruità dell'offerta in esito a procedure che non prevedano fasi di negoziazione ovvero in procedure che prevedano negoziazioni successive e che abbiano portato ad un risultato finale che faccia sorgere ragionevoli dubbi sulla possibilità di corretta esecuzione del contratto da parte del concorrente.

Detta verifica della congruità va effettuata in contraddittorio e attraverso acquisizione di opportuna documentazione.

I chiarimenti sono, preferibilmente, fatti pervenire per iscritto: diversamente dei medesimi è fatta menzione nella documentazione di cui a seguito.

Solamente laddove preventivamente previsto, il competente Responsabile del Procedimento provvede a negoziare le migliori condizioni economiche nei termini indicati nella lettera di invito.

Le migliori condizioni riservate devono comunque essere formalizzate per iscritto con le stesse modalità dell'offerta originaria.

In ogni caso tutte le operazioni della procedura sono verbalizzate e documentate, anche mediante appositi prospetti riassuntivi opportunamente allegati.

25. Aggiudicazione e stand still

Piave Servizi S.r.l., previa verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi dell'art. 33, comma 1, del Codice, provvede all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32 del Codice.

L'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti ed è possibile procedere alla consegna in via di urgenza dei lavori dopo tale verifica. In via di urgenza e nei casi in cui sia incompatibile procedere alla verifica della documentazione ai fini dell'efficacia rispetto alle tempistiche imposte nel caso di specie, è possibile procedere a detta consegna anche senza la verifica e nelle more della stessa, il tutto previa adozione di motivato provvedimento in merito.

A seguito della verifica delle operazioni di gara e svolte le eventuali verifiche di congruità dell'offerta, sia essa con sistemi automatici, ove previsti, ovvero mediante puntuale verifica delle

giustificazioni prodotte, il Direttore Generale decreta l'aggiudicazione con efficacia subordinata all'accertamento dei prescritti requisiti.

Entro 5 giorni l'aggiudicazione è comunicata, in conformità a quanto previsto dall'art. 76 e seguenti del Codice. Dalla ricezione di tale comunicazione decorrono i 30 giorni per la proposizione di eventuali ricorsi al TAR da parte dei concorrenti.

Il Direttore Generale, dopo la presentazione della documentazione richiesta all'aggiudicatario e in esito alle risultanze delle verifiche effettuate sui requisiti oggetto di autocertificazione (in particolare quelli previsti dall'art. 80 del Codice) o di altre verifiche preliminari in ottemperanza alla vigente normativa (antimafia, Documento Unico Regolarità contributiva - nel seguito DURC - cauzione definitiva, etc.), nonché della comprova degli eventuali requisiti tecnico-professionali ed economico-finanziari dichiarati in fase di offerta, dispone l'aggiudicazione efficace e trascorso il termine dilatorio di 35 giorni autorizza la stipula del contratto alle condizioni di cui al successivo articolo.

In ogni caso la stipula del contratto dovrà essere comunicata nelle stesse forme (cfr. art. 76, Codice) dell'aggiudicazione.

Nei casi di effettiva urgenza, anche al fine di garantire il rispetto della Carta dei Servizi, la predetta verifica potrà essere effettuata successivamente sotto condizione risolutiva del contratto.

Tutta la documentazione viene conservata agli atti di Piave Servizi S.r.l..

Quanto allo stand still, si mutueranno le norme dell'art. 32, comma 10, del Codice, con riferimento alle ipotesi dell'art. 36, comma 2, lettere a) e b), del Codice e quindi, prudenzialmente, per valori sino a € 300.000,00 (raddoppiando la soglia) per i lavori, si potrà derogare alla normativa e quindi procedere con la stipula del contratto subito dopo la comunicazione di aggiudicazione.

Si precisa infine che lo stand still non trova applicazione con riferimento ai contratti di valore inferiore ad € 150.000,00 [ciò lo si deduce mutuando la disposizione di cui all'art. 32, comma 10, lett. b) del Codice, che dispone che lo stand still non si applica nell'ipotesi di affidamenti diretti inferiori ad € 40.000,00 (lett. a), art. 36, comma 1 del Codice e di importo pari o superiore ad € 40.000,00 ma inferiori ad € 150.000,00 (lett. b), art. 36, comma 1 del Codice)]; pertanto, con riferimento allo stand still, trattandosi di norma processuale non si procede ad alcuna elevazione di soglia.

26. Stipula del contratto

La stipulazione del contratto ha luogo entro sessanta (60) giorni da quando l'aggiudicazione diventa efficace.

Il contratto non può essere stipulato prima di trentacinque (35) giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione, tranne nelle ipotesi sopra indicate di deroga allo stand still.

Se è proposto ricorso avverso l'aggiudicazione con contestuale domanda cautelare, il contratto non può essere stipulato, dal momento della notificazione dell'istanza cautelare alla stazione appaltante e per i successivi venti giorni, a condizione che entro tale termine intervenga almeno il provvedimento cautelare di primo grado o la pubblicazione del dispositivo della sentenza di primo grado in caso di decisione del merito all'udienza cautelare ovvero fino alla pronuncia di detti provvedimenti se successiva.

La formalizzazione documentale dell'affidamento avviene ad opera del Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento e dei soggetti competenti per delega, tenuto conto del valore, nelle seguenti forme alternative:

- a) mediante scambio di corrispondenza commerciale (anche tramite PEC) fino ad € 600.000,00 (con richiamo delle condizioni contrattuali previste dalla lettera di invito o dai disciplinari/capitolati, preliminarmente accettate dall'appaltatore in fase di presentazione dell'offerta, oltre ai prezzi definitivi concordati);
- b) mediante scrittura privata, cioè mediante redazione di un testo contrattuale vero e proprio, seppure semplificato, per valori superiori.

In ogni caso dovrà essere rispettata la normativa antimafia.

Restano salve le procedure previste in materia di adempimenti nei confronti dell'ANAC e dell'Osservatorio Regionale, ove previste.

Per tutte le procedure la data di avvenuta stipulazione del contratto va sempre comunicata nelle stesse forme (cfr. art. 76, Codice) dell'aggiudicazione.

27. Consegna dei lavori e consegna in via d'urgenza

Per valori fino ad € 2.000.000,00 è in ogni caso consentita l'esecuzione in via di urgenza che deve essere comunque prevista e motivata nel regolamento di gara con ragioni dipendenti da esigenze operative di Piave Servizi S.r.l..

Per valori da € 2.000.001,00, l'esecuzione in via di urgenza è in ogni caso consentita sempre con apposita previsione e motivazione nel regolamento di gara, ma prudenzialmente con una specifica motivazione da parte del Responsabile del Procedimento in ordine all'effettivo pregiudizio per Piave Servizi S.r.l. discendente dalla mancata esecuzione.

In ogni caso la consegna dei lavori deve essere effettuata solo a seguito dell'intervenuta formalizzazione dell'aggiudicazione e della conoscenza della sua efficacia, comunque nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza.

Nei casi di urgenza si procederà alla consegna dei lavori anche a prescindere dall'efficacia dell'aggiudicazione, laddove i tempi per averne effettiva certezza siano incompatibili con le ragioni di urgenza.

28. Fase esecutiva - Contabilità dei lavori eseguiti, collaudo e riserve

E' possibile, nel "sotto soglia", derogare all'obbligo di applicazione, nel "sopra soglia", di alcune delle norme previste agli artt. da 100 a 113 del Codice in fase esecutiva, con la sola eccezione dell'art. 105 riferita al "subappalto" che è norma antimafia di ordine pubblico.

Pertanto, caso per caso, si deciderà nei singoli Capitolati quali norme applicare fra le seguenti (invece obbligatorie nel "sopra soglia"), suggerendo di applicare in ogni caso: 100 ("requisiti per l'esecuzione dell'appalto", dove si legge che è possibile richiedere "requisiti particolari" per l'esecuzione del contratto, purchè "compatibili" con i principi comunitari e non discriminatori), 105 ("subappalto"), 106 ("modifica dei contratti durante il periodo di efficacia" e quindi anche per quanto attiene al regime delle varianti che, però, potrà essere disciplinato nel singolo capitolato in maniera diversa da quanto si prescrive nel predetto art. 106), 108 ("risoluzione" del contratto, in ogni caso però aggiungendo ipotesi di risoluzione di diritto ai sensi del codice civile) e 112 ("appalti e concessioni riservati" a cooperative o imprese sociali).

È facoltà di Piave Servizi S.r.l. applicare, per analogia, altre norme del Codice o degli atti attuativi dello stesso (e, nel regime transitorio, anche del D.P.R. n. 207/2010) nelle parti in cui ciò sia ritenuto conveniente sotto un profilo aziendale in base alle procedure di qualità aziendali e a specifica valutazione del Responsabile del Procedimento.

La contabilizzazione dei lavori, anche per valori da € 2.000.001,00, sarà effettuata comunque in forme semplificate che, comunque, consentano all'impresa di potere iscrivere riserve anche con lettera raccomandata R.R. o PEC, seppure in termini semplificati, e consentano a Piave Servizi S.r.l. di garantire la rendicontazione delle effettive lavorazioni eseguite e risolvere stragiudizialmente ogni controversia.

Sarà verificata caso per caso la necessità di procedere o meno al collaudo, che, in caso di necessità, potrà essere eseguito anche attraverso forme semplificate o con un certificato di regolare esecuzione.

Resta nella facoltà di Piave Servizi S.r.l. prevedere, negli atti contrattuali, anche un eventuale collaudo in corso d'opera.

Tenuto conto delle necessità di maggiore snellezza operativa e considerata la maggiore possibilità di risolvere le controversie in sede stragiudiziale, eventuali controversie saranno risolte fra le parti applicando l'art. 205 del Codice. In ogni caso potranno essere esperiti non più di 2 accordi bonari nel corso dell'appalto e la relativa procedura non potrà avere durata superiore a 30 giorni per essere conclusa. Della procedura di accordo bonario verrà in ogni caso redatto verbale, anche in caso di mancato raggiungimento di accordo.

Restano invariati i limiti massimi di valore per l'iscrizione delle riserve come ivi indicati (attualmente il 15% del valore del contratto).

In ogni caso risulta applicabile l'art. 208 del Codice in materia di transazione nell'ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi.

29. Riserve

L'esecutore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del referente della committenza (Direttore Lavori o altro), senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, qualunque sia l'eventuale riserva iscritta su atti contabili e/o verbali.

Le riserve - che non verranno prese in esame per quegli importi complessivamente superiori al 15% dell'importo contrattuale o altra percentuale di legge come oggi indicata all'art. 205 del Codice - dovranno essere iscritte nei citati atti contabili e solo in comprovata mancanza degli stessi potrà essere utilizzato l'invio di PEC o raccomandata RR inviata a Piave Servizi S.r.l. nei seguenti termini:

- a) nel caso di lettera di consegna lavori (LCL): entro e non oltre 15 giorni dalla ricezione di ciascuna lettera, per qualsiasi problematica dovesse insorgere;
- b) in ogni altro caso di contabilizzazioni e/o conoscenza di eventi che incidano sull'andamento dell'appalto (ad esempio sospensioni e riprese lavori) o sulla contabilizzazione dei lavori: entro e non oltre 15 giorni dalla formale e definitiva conoscenza dell'importo contabilizzato e/o dalla formalizzazione dell'evento.

Laddove non sia possibile, per l'impresa, formalizzare una riserva per la mancanza di dati contabili effettivamente valutabili, questa potrà essere formalizzata anche alla fine dei lavori sempre negli atti contabili e solo in mancanza degli stessi, anche con lettera RRR ed entro e non oltre 15 giorni lavorativi dalla formale e definitiva conoscenza della contabilizzazione.

In ogni caso la riserva, nei termini di cui sopra, dovrà essere immediatamente esplicitata, quantificata e formulata in modo specifico, indicando con precisione le ragioni sulle quali si fonda e senza che vi siano termini ulteriori per qualsiasi altra indicazione, in considerazione dell'urgenza connaturata ai lavori. Ciò anche nel caso di riserve rispetto le quali non sia possibile un'effettiva quantificazione ed indicando, in tali casi, le specifiche ragioni di tali impossibilità e/o ogni altro elemento utile, integrando poi la riserva con l'effettiva quantificazione quando ciò sia possibile.

Ogni riserva che non fosse stata risolta con apposito accordo bonario nel corso dei lavori, dovrà essere espressamente confermata all'atto di ciascuna successiva verifica informatica dell'importo liquidato per ciascun SAL successivo e ciò nel medesimo termine di 15 giorni. Inoltre tutte le riserve dovranno essere confermate in sede di liquidazione del SAL finale e non rinunciate nella dichiarazione di ultimazione appalto.

Tutte le riserve non iscritte secondo le formalità sopra indicate e non confermate oppure rinunciate nella dichiarazione di ultimazione dell'appalto si intenderanno definitivamente abbandonate e rinunciate.

Sulle riserve non definite con accordo bonario o con transazione o con qualsiasi altro accordo intervenuto nel corso dei lavori o successivamente, e che non siano state espressamente rinunciate nella dichiarazione di ultimazione dell'appalto, si esprimerà entro trenta giorni dall'ultimazione di tutti i lavori in appalto il soggetto deputato a formalizzare successivamente il certificato di regolare esecuzione o di collaudo e le sue definitive determinazioni verranno previamente sottoposte alla stazione appaltante e poi formalmente comunicate all'impresa via PEC o raccomandata RR, la quale avrà 60 giorni dalla ricezione della predetta determinazione, a pena la decadenza, per adire l'Autorità giudiziaria ordinaria. L'impresa dovrà prendere atto al momento della stipula del contratto - e la relativa disposizione dovrà essere inserita all'interno anche con la previsione della doppia firma per la clausola vessatoria - che la mancata proposizione dell'azione in giudizio entro il predetto termine comporterà il venir meno di ogni suo diritto ed azione.

30. Garanzie e coperture assicurative

Gli avvisi, i bandi, le lettere d'invito/interpello e le richieste d'offerta specificheranno la natura, l'entità e le modalità delle cauzioni richieste a copertura del rischio di mancata sottoscrizione del definitivo affidamento dei lavori e degli oneri derivanti da inadempimento o inesatto adempimento contrattuale, verificando caso per caso quali delle norme previste dal Codice applicare (considerato che le norme sulle garanzie non sono obbligatorie nemmeno nel "sopra soglia")

Piave Servizi S.r.l. ha la facoltà di inserire nei capitolati/disciplinari eventuali polizze di responsabilità civile per danni cagionati a beni, opere, impianti, anche preesistenti della stessa, e per danni cagionati a terzi, in relazione alla tipologia dei lavori da eseguire nonché fideiussioni a garanzia dell'adempimento degli obblighi retributivi e contributivi dell'appaltatore per i quali il committente è solidalmente responsabile, attenendosi ai principi previsti dal Codice.

Per affidamenti di importo inferiore a € 80.000,00⁹ in luogo della cauzione definitiva Piave Servizi S.r.l. potrà costituire una adeguata garanzia a suo favore, a copertura degli impegni

⁹ Soglia elevata a € 150.000,00, per effetto della modifica apportata dal successivo art. 63. La modifica avrà efficacia sino al 31.12.2019, salvo il caso di proroga del termine previsto all'art. 1, comma 912 della legge 30

contrattuali, tramite una trattenuta degli importi dovuti all'appaltatore, pari al 10% dell'importo dell'affidamento, che sarà svincolata ad esito positivo delle prestazioni e ove gli enti previdenziali ed assicurativi non abbiano evidenziato inadempienze entro i termini di legge.

31. Subappalti e subaffidamenti

Il subappalto sarà consentito solo laddove previsto negli atti di gara, nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui all'art. 105 del Codice.

E' comunque sempre possibile vietare i subappalti anche a prescindere da casi particolari determinati dalla tipologia di interventi che richiedano una forte specializzazione dell'esecutore, anche in considerazione delle espresse esigenze aziendali (urgenza, necessità di incaricare più imprese contemporaneamente, necessità di soddisfare la Carta dei servizi, particolare necessità di specializzazione, ecc.) e ciò anche a prescindere da specifica motivazione.

32. Sicurezza

In riferimento alla sicurezza nei cantieri in cui si eseguono lavori pubblici, si applicano comunque le vigenti norme statali e le eventuali norme regionali in materia.

La normativa sui cantieri di cui al Titolo IV del Testo Unico della Sicurezza, D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., si applica in ogni caso in cui vi sia un cantiere edile o di ingegneria civile.

In ogni caso i piani di sicurezza formano parte integrante e sostanziale del contratto.

33. Adempimenti nei confronti del personale impiegato nei lavori

Resta in ogni caso applicabile la vigente normativa statale e regionale in materia di adempimenti contrattuali, retributivi e fiscali nei confronti dei lavoratori impiegati nei lavori, ivi compresa la normativa sul DURC.

34. Accordo quadro

Resta ferma la possibilità, nel rispetto della disciplina regionale e/o nazionale, ed in alternativa rispetto agli appalti "aperti" oppure quale completamento degli appalti "aperti", di stipulare Accordi Quadro rispondenti a criteri di economicità e convenienza.

35. Varianti e ripetizione

L'art. 106, Codice è applicabile a tutti i "settori speciali" (quindi anche alle "imprese pubbliche" nel "sopra soglia" per espresso richiamo). E' però consigliabile, per la redazione e approvazione di varianti in corso d'opera, seguire comunque il regime di cui al citato art. 106, comma 1, lett. c) e comma 2, del Codice e purché non sia alterata la natura generale del contratto.

Nel regime di cui al comma 1, lett. c), punto 1), dell'art. 106, Codice, quando le necessità di modifica siano determinate da circostanze impreviste e imprevedibili per Piave Servizi S.r.l., le modifiche all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti, nonché per errore progettuale nei limiti di cui all'art. 106, comma 2, del Codice. Nei soli casi di cui al

comma 2 dell'art. 106 le varianti devono anche rispettare i limiti ivi indicati alle lettere a) e b). Se le varianti, diverse da quelle per errore progettuale, superano il quinto d'obbligo, l'appaltatore ha diritto di sciogliersi dal contratto (art. 106, comma 12, del Codice). Piave Servizi S.r.l. si riserva il diritto di incrementare in corso di esecuzione l'importo dei lavori per motivi propri ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. e, del Codice.

36. Lavori ad “amministrazione diretta” nei settori speciali

L'“amministrazione diretta” è possibile, per i lavori, anche nei “settori speciali” e rappresenta una procedura caratterizzata dalla necessità di soddisfare esigenze aziendali di semplificazione e celerità, ma con personale proprio o appositamente assunto per l'occasione e con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati, purché per importi limitati ed oggetti definiti, esigenze che renderebbero antieconomiche le normali procedure di affidamento ed il rispetto di quanto alle medesime correlato.

E' necessario riferirsi, per analogia, all'art. 36 del Codice, in cui il comma 2 limita l'“amministrazione diretta” al massimo di € 150.000,00, ma, visto il raddoppio della soglia di economia nei settori speciali, si può ritenere che il limite massimo sia elevabile ad € 300.000,00.

Dovrà essere svolta una procedura tra 3 o 5 operatori (a seconda del fatto che ci si situi al di sopra o al di sotto della soglia di € 80.000,00) per il solo acquisto e noleggio di mezzi, mutuando le forme previste per le forniture e servizi.

Trattasi - anche per quanto espresso, da ultimo, nella det. AVCP n. 4/2011 ai fini della tracciabilità - di casi in cui non si opera con le responsabilità dell'“appalto” e si è esenti da tracciabilità. Vi è anche l'esenzione dalla richiesta di DURC (v. circolare Min. Lavoro 10/2009).

37. Spese economali per lavori di limitato valore

Restano ferme le disposizioni stabilite dalle procedure Aziendali per quanto attiene le autorizzazioni dirette alla spesa a favore dei Dirigenti/Responsabili di Direzione/Divisione per lavori di valore limitato sino ad un importo stabilito da ciascun Dirigente competente.

In tal caso deve essere adottato, per quanto previsto dalla det. AVCP n. 4/2011 ed anche per quanto si desume dalle Linee Guida ANAC n. 4/2016, un regolamento interno, con l'individuazione specifica per oggetto delle relative spese, al fine dell'esenzione dalla tracciabilità e con indicazione di un limite massimo che può coincidere con quello di € 20.000,00 per singolo affidamento diretto, anche in considerazione della tipologia di azienda e delle specifiche esigenze.

In ogni caso resta salva la possibilità di eventuale rendicontazione mensile per verificare l'ammontare globale dei lavori affidati.

Titolo II - FORNITURE E SERVIZI "STRUMENTALI" ALLE ATTIVITA' DEI SETTORI SPECIALI, IVI COMPRESI I SERVIZI TECNICI

Regime sotto soglia comunitaria (attualmente < a € 443.000,00 o il diverso nuovo valore stabilito dai decreti successivi) ai sensi dell'art. 36, comma 8, Codice

38. Premessa

In via di autoregolamentazione (e ferma restando la facoltà di avvalersi delle procedure indicate all'art. 123 e segg. del Codice, mutuando quelle per valori "sopra soglia" comunitaria, in relazione a particolari fattispecie), al fine di garantire la migliore operatività e semplificazione delle procedure, appare necessario ed opportuno - anche per soddisfare gli specifici fini aziendali, il principio di proporzionalità ed i principi emergenti dalle normative nazionali e regionali nonché ancora dalla comunicazione interpretativa della Commissione Europea, pubblicata sulla GUCE del 1° Agosto 2006, dalla quale si evince che ciascuna Stazione Appaltante è libera di apprezzare specifici profili quali il livello di pubblicità e comunque nel rispetto dei principi derivanti dalla vigente normativa statale e/o regionale - **scegliere la procedura negoziata quale normale metodo di affidamento ed enucleare due livelli di valore**, al fine di una ottimale disciplina di settore:

1° livello di valore: € 0 - 60.000,00 (tenuto conto dell'elevazione della soglia comunitaria e di un parametro di proporzionalità con l'importo fissato per i lavori);

2° livello di valore: € 60.001,00 - sino alla soglia comunitaria, attualmente < a € 443.000,00.

Dopo la Sentenza del Consiglio di Stato, Ad. Plen. n. 31/2012, è comunque necessaria la **seduta pubblica** di gara, in una o più tornate, **per tutte le procedure** di valore superiore ad € 100.000,00, soglia stabilita per l'affidamento diretto seppure previa verifica di mercato.

La precitata seduta pubblica consiste nelle seguenti operazioni principali:

1. constatazione dell'integrità e sigillatura del plico principale;
2. constatazione della presenza, oltre ad integrità e sigillatura, delle eventuali buste interne;
3. apertura della busta relativa alla documentazione per l'ammissione alla gara e verifica dei suoi contenuti e loro rispondenza al regolamento di gara;
4. adozione dei provvedimenti di ammissione o di eventuale esclusione;
5. entro i due giorni successivi, pubblicazione del provvedimento con cui sono stati ammessi ovvero esclusi i candidati a seguito della valutazione dei requisiti soggettivi e relative comunicazioni agli interessati da eseguirsi utilizzando mezzi di comunicazione elettronici (PEC o strumento analogo), fatti salvi i casi di cui all'art. 52, comma 1, del Codice;
(in caso di adozione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata con il miglior rapporto qualità/prezzo) pubblicazione nello stesso termine della composizione della commissione giudicatrice e dei curricula dei suoi componenti, fermo restando che non si applicano gli artt. 77 e 78 sulle modalità di nomina nemmeno nel "sopra soglia" e quindi a maggior ragione nel "sotto soglia";
6. (in caso di adozione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata con il miglior rapporto qualità/prezzo) apertura delle buste delle offerte tecniche e constatazione della presentazione della documentazione tecnica richiesta;

7. (in caso di adozione del criterio del minor prezzo) apertura delle buste dell'offerta economica, effettuazione dell'eventuale esclusione automatica delle offerte anomale, previa estrazione di uno dei cinque metodi di cui all'art. 97 del Codice (ritenendo preferibile applicare anche nel "sotto soglia" tale metodo) e comunicazione della graduatoria;
8. (in caso di adozione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata con il miglior rapporto qualità/prezzo) evidenziazione dei risultati ottenuti dalle imprese con l'offerta tecnica ed apertura delle buste dell'offerta economica (e di eventuali elementi quantitativi) e comunicazione dei contenuti e della proposta di aggiudicazione.

Si ricorda che, nei verbali di gara (anche se non previsti nel nuovo Codice) è preferibile dettagliare precisamente le modalità di custodia dei plichi, soprattutto se la procedura di gara non si esaurisce in una sola seduta.

Si precisa che anche nelle gare svolte avvalendosi di eventuali piattaforme informatiche la seduta pubblica è necessaria (in particolare procedendo all'apertura in seduta pubblica anche di tutti i files dell'offerta tecnica per constatarne la corrispondenza al regolamento di gara).

A prescindere dai casi previsti nel presente Regolamento, è sempre consentita la procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando laddove vengano riscontrate e motivate (adottando apposito provvedimento) le circostanze di cui all'art. 125 del Codice; in particolare, nel caso di ripetizione di servizi simili, si potrà procedere operando nel rispetto dell'articolo 125, comma 1, lett. f), del Codice.

Resta ferma la possibilità, nel rispetto della disciplina regionale e/o nazionale, di stipulare **Accordi Quadro** rispondenti a criteri di economicità e convenienza.

Il regime dei **contratti "aperti"** è in ogni caso possibile e sarà il seguente:

- a) o il contratto aperto è trasposto all'interno di un "accordo quadro" e nella relativa disciplina dell'art. 54 del Codice;
- b) o, in base all'art. 30, comma 8, del Codice ed all'art. 1322 del Codice Civile, è possibile creare contrattualmente un'ipotesi assimilabile ad un "contratto aperto" anche prevedendo la ripetizione dello stesso ai sensi dell'art. 125, comma 1, lett. f), del Codice.

È applicabile ai lavori regolamentati dal presente documento il regime delle varianti e l'aumento o diminuzione del quinto d'obbligo prevista per i settori ordinari (cfr. art. 106 del Codice) con una maggiore elasticità legata alla natura di Piave Servizi S.r.l. e dei servizi da essa gestiti.

39. Servizi tecnici in genere e servizi di ingegneria ed architettura

Per semplificazione operativa, si applicano le norme sui servizi e forniture del presente Regolamento anche per tutti i servizi tecnici (progettazione, D.L., collaudo, ecc.) di cui all'art. 157 del Codice ed anche a qualsiasi altro servizio tecnico.

Va infatti tenuto conto del fatto che, nel "sopra soglia", si applicano solamente le norme espressamente richiamate dagli articoli 141 (cioè solamente le norme sui concorsi di progettazione contenute agli artt. 152, commi 1, 2, 5, secondo, terzo e quarto periodo, 153, comma 1, 154, commi 1 e 2, 155 e 156) e 114 del Codice (cioè gli artt. da 1 a 58 in quanto compatibili e quindi anche gli artt. 23, 24, 31, 46, fra i quali vi è anche la verifica e validazione di progetto), ma si ritiene di non applicare tali norme nel "sotto soglia" ritenendo, per ragioni di snellezza operativa, di parametrarsi al regime delle forniture e servizi in genere.

40. Modalità di affidamento dei servizi e delle forniture di valore fino a € 60.000,00 (1° soglia)

L'affidamento dei servizi e delle forniture sino all'importo di € 60.000,00 può avvenire mediante **affidamento diretto**.

L'affidatario dovrà dichiarare di essere in possesso dei requisiti di idoneità morale del Codice (art. 80 del Codice) e di essere in possesso dei requisiti tecnico organizzativi di cui alle Linee Guida dell'ANAC che saranno adottate previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.

Nel procedere agli affidamenti diretti sarà tenuta in considerazione anche l'affidabilità dimostrata dai soggetti affidatari nell'esecuzione di precedenti rapporti contrattuali, fatto salvo in ogni caso il rispetto del principio di rotazione e comunque con congrua motivazione in ordine alla scelta dell'affidatario.

41. Servizi e forniture di valore da € 60.001,00 e sino alla soglia comunitaria (attualmente < a € 443.000,00) (2° soglia)

I servizi e le forniture nei settori speciali di valore da a € 60.001,00 e sino ad un valore inferiore a € 443.000,00 possono essere distinti nelle seguenti sottocategorie:

a) valori da € 60.001,00 fino ad € 120.000,00: possibilità di affidamento diretto previa valutazione di 3 preventivi

E' consentito l'affidamento diretto laddove adeguatamente motivato, e quindi sulla base di tre preventivi, per servizi e forniture di valore fino ad € 120.000,00, triplicando la soglia dell'art. 36, comma 2, lett. a) del Codice in considerazione della maggiore elevazione delle soglie nei settori speciali. La richiesta dei tre preventivi consente di verificare i prezzi di mercato e l'affidamento può essere effettuato non solo tenendo conto del valore ma anche di altri elementi accessori come la garanzia, la reperibilità, ecc..

Si può derogare rispetto alla verifica dei tre preventivi solamente nei casi di oggettiva urgenza per privilegiare comunque lo snellimento aziendale e salva comunque una verifica attenta della convenienza della spesa.

Fermo restando quanto sopra, l'affidatario dovrà dichiarare di essere in possesso dei requisiti di idoneità morale del Codice (art. 80 del Codice ed eventuale DGUE) e di essere in possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria (che Piave Servizi S.r.l. potrà richiedere utilizzando le regole descritte all'art. 83, commi 4 e 5, del Codice) e di capacità tecnica e professionale (che Piave Servizi S.r.l. potrà chiedere utilizzando le regole descritte all'art. 83, comma 6, del Codice).

Nel procedere agli affidamenti diretti sarà tenuta in considerazione anche l'affidabilità dimostrata dai soggetti affidatari nell'esecuzione di precedenti rapporti contrattuali, fatto salvo in ogni caso il rispetto del principio di rotazione e comunque con congrua motivazione in ordine alla scelta dell'affidatario.

b) Valori da € 120.001,00 e fino alla soglia comunitaria (attualmente < a € 443.000,00): interpello plurimo

I servizi e le forniture di valore da € 120.001,00 ma inferiore ad € 443.000,00 (prendendo quale parametro il valore previsto nell'art. 36, comma 2, lett. b) del Codice), sono affidati sulla base di una procedura negoziata plurima che si espleta con un adeguato confronto concorrenziale mediante interpello di un numero di imprese **non inferiore a 5**, sempreché ve

ne siano sul mercato in tal numero in possesso dei requisiti richiesti ovvero, a seguito della pubblicazione dell'avviso di gara, si candidino in tal numero dei soggetti in possesso dei requisiti richiesti.

Resta ferma la facoltà di interpellare ulteriori soggetti al fine di raggiungere il numero minimo previsto.

42. Soggetti che svolgono le funzioni di Responsabile del Procedimento e di Direttore dei lavori

Per le forniture e i servizi relativi ad attività rientranti nei "settori speciali" un Responsabile riveste il ruolo del soggetto che garantisce lo svolgimento delle funzioni del Responsabile del Procedimento nelle fasi di progettazione (nel seguito RPP), affidamento (nel seguito anche RPA) ed esecuzione (nel seguito RPE). Tale soggetto può essere o unico o diverso per ciascuna fase.

Se necessario, la suddetta figura può farsi coadiuvare o sostituire da soggetti interni, appositamente nominati in forma scritta, per la gestione delle rispettive fasi o sub fasi del procedimento.

Le figure di cui sopra operano, in conformità alle procure conferite, con propria determinazione ovvero mediante decisione del Consiglio di Amministrazione, ove prevista.

43. Qualificazione ed individuazione delle imprese da invitare alle procedure - Elenchi di imprese

Per quanto attiene i requisiti di capacità tecnica e professionale è normalmente sufficiente l'iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura.

Mentre per i criteri di capacità economica e finanziaria Piave Servizi S.r.l. indicherà gli stessi tenendo altresì conto di quanto previsto all'art. 83, comma 4 del Codice.

In ogni caso Piave Servizi S.r.l. può aggiungere ulteriori requisiti tecnici-professionali e/o economico-finanziari nelle ipotesi di interventi richiedenti una particolare e comprovata specificità organizzativa e tecnica, o in altri casi in cui il solo possesso dell'iscrizione camerale non garantisca a Piave Servizi S.r.l. un'ottimale prestazione nello specifico settore speciale (anche tenuto conto della necessità di garantire un soddisfacente livello di competenza tecnica dei prodotti da acquistare ovvero del servizio da eseguire), fermo restando il rispetto dei principi di congruità e proporzionalità con l'oggetto dell'appalto.

Per quanto attiene alle clausole di esclusione dalle gare si fa riferimento alla vigente legislazione nazionale in materia (principalmente ai requisiti di ordine generale dell'art. 80 del Codice). I requisiti in fase di offerta potranno essere attestati dai concorrenti mediante autocertificazione o atto di notorietà.

L'individuazione dei soggetti da interpellare alle procedure negoziate plurime avviene di norma avvalendosi di elenchi interni formali dinamici di operatori economici, ai quali possono iscriversi in qualsiasi momento i soggetti che ne facciano richiesta, che abbiano dichiarato di essere in possesso dei requisiti di idoneità morale e che abbiano eventualmente manifestato specifiche esperienze nelle specifiche attività. Le modalità di inserimento in detto elenco sono rese note attraverso specifico avviso nel sito internet istituzionale.

In eventuale mancanza degli elenchi suddetti ovvero in altri casi per i quali sia ritenuto opportuno potranno essere utilizzati i seguenti ulteriori metodi di indagine:

1. avvalendosi di elenchi esterni di operatori costituiti da altre Aziende di servizi pubblici o di altri soggetti pubblici operanti nei Settori Speciali possibilmente di aree vicine, purchè redatti previa pubblicazione di adeguati avvisi;
2. avvalendosi di soggetti iscritti in sistemi di qualificazione costituiti da altre realtà operanti nei Settori Speciali sempre possibilmente di aree vicine;
3. a seguito di indagine di mercato (anche mediante ricerca informale attraverso contatti con associazioni di categoria, etc.);
4. attingendo da altri elenchi interni informali già disponibili, anche tenuto conto dell'affidabilità dimostrata in precedenti rapporti aziendali;
5. tra quelle che abbiano formalizzato un generico interesse ad essere interpellate oppure che siano indicate da Enti terzi (es.: Comune) che abbiano in corso appalti di lavori complementari e di cui debba essere garantito il completamento;
6. pubblicando apposito "avviso" che pubblicizzi adeguatamente la necessità specifica di individuare delle imprese da invitare.

In ogni caso è salvaguardato, laddove possibile, il principio di rotazione anche in funzione del valore dei singoli contratti, fermo restando che la citata rotazione va temperata con le primarie necessità aziendali di soddisfazione dell'utenza e di rispetto della carta dei servizi, oltre che con le esigenze di operatività correlate all'urgenza e di specializzazione ed esperienza nello specifico settore, ivi compresi i riferimenti a precedenti rapporti con l'azienda.

Qualora necessario potrà essere utilizzato anche il sorteggio.

Resta salva la possibilità di invitare l'aggiudicatario uscente della fornitura o servizio.

44. Ambiti di pubblicità

44.1 Avviso di gara

Fermo restando che, in prima battuta, si procederà sempre ad invitare le imprese che si siano previamente candidate iscrivendosi nell'elenco formale aziendale, e poi, in seconda battuta, attingendo dagli altri elenchi come sopra indicati, laddove sia necessario completare il numero minimo di imprese da invitare alla gara si prenderà visione degli elenchi delle imprese risultanti da altre procedure relative a servizi e/o forniture analoghi. In ultima battuta, ove necessario, Piave Servizi S.r.l. provvederà alla pubblicazione sul sito internet istituzionale di un apposito avviso.

In ogni caso dovrà essere sempre garantito il principio di rotazione, anche in funzione del valore dei singoli contratti.

44.2 Avvisi ammissione/esclusione concorrente; avvisi di nomina della Commissione Giudicatrice e curricula dei suoi componenti

Ai sensi dell'art. 29, comma 1, del Codice, si pubblicano in ogni caso, in apposita sezione del sito internet dedicata alla procedura di gara (se gara "on-line" nel portale), il provvedimento di ammissione/esclusione del concorrente e/o di nomina della Commissione Giudicatrice con i curricula dei suoi componenti. Da tale pubblicazione decorre il termine di 30 giorni per l'impugnazione al TAR dell'ammissione/esclusione oppure dell'errata composizione della Commissione Giudicatrice.

Poiché per le gare con il criterio del minor prezzo l'ammissione/esclusione e aggiudicazione avvengono nella stessa giornata o comunque entro i 2 giorni, al momento della comunicazione

dell'aggiudicazione (ex art. 76 del Codice) si procederà contestualmente con il medesimo avviso sull'apposita sezione dedicata alla procedura di gara.

Nel caso di adozione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata con il miglior rapporto qualità/prezzo, si procederà alla pubblicazione di un duplice avviso in due tempi:

- c) della nomina della Commissione Giudicatrice contestualmente alla nomina e/o al massimo entro 2 giorni;
- d) dei provvedimenti di ammissione e/o esclusione entro 2 giorni dalla loro assunzione.

44.3 Avvisi esito gara

Per le sole procedure negoziate di affidamento di servizi e forniture (fino alla soglia comunitaria) ad avvenuta aggiudicazione si procederà, immediatamente o comunque entro 5 giorni, alla comunicazione via fax o via PEC ai non aggiudicatari, ex art. 76 del Codice, dell'esito della procedura e all'aggiudicatario della relativa aggiudicazione.

Tale comunicazione è omessa nel caso di affidamento diretto sino ad € 60.000,00.

Saranno necessarie le pubblicazioni come da art. 29 del Codice (v. precedente art. 44.2 del presente Regolamento) anche laddove non si sia soggetti agli obblighi della "amministrazione trasparente".

45. Deroche al numero minimo di imprese da invitare ed agli ambiti di pubblicità

È consentito derogare alle procedure o ai minimi indicati nel presente Regolamento, nel caso di servizi e forniture, in tutte le ipotesi eccezionali in cui vi siano oggettive ragioni di necessità e urgenza, nelle quali prevalgano le esigenze primarie dell'utenza servita ed il rispetto della Carta dei Servizi, quali a titolo esemplificativo:

1. a seguito dell'infruttuoso esperimento di precedente procedura di gara;
2. privativa industriale, o ipotesi assimilabili, in cui solamente un numero circoscritto di operatori del mercato è in grado di fornire una personalizzazione del prodotto di produzione di serie ovvero delle prestazioni necessarie, per le inderogabili necessità di Piave Servizi S.r.l.;
3. comprovata e sopravvenuta urgenza nell'approvvigionamento dei beni e/o servizi soprattutto in esito alla necessità di evitare il verificarsi di situazioni di disservizio con riferimento alla continuità dei servizi pubblici erogati da Piave Servizi S.r.l.;
4. esigenza di provvedere immediatamente per adempiere ad obblighi previsti dalla normativa in materia di sicurezza;
5. necessità di portare a termine forniture/servizi in danno dell'appaltatore, a seguito di risoluzione del contratto per inadempimento dell'appaltatore medesimo, o con riferimento a forniture/servizi rimasti incompiuti a seguito di dichiarazione di fallimento o cessazione di attività dell'appaltatore;
6. necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso ivi non previste, se non sia possibile imporre l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;
7. forniture/servizi correlati alla urgente necessità di procedere al ripristino di opere o impianti già funzionanti danneggiati e resi inservibili da eventi calamitosi o similari, al fine di evitare che il protrarsi del tempo possa aggravare l'entità dei danni e/o causare situazioni di disservizio con riferimento ai servizi pubblici erogati dalla società;

8. obblighi di dare esecuzione a ordini, prescrizioni e imposizioni impartite a Piave Servizi S.r.l. da Pubblici Enti e/o Autorità, nei termini assegnati dai medesimi, anche con riferimento ai servizi pubblici erogati da Piave Servizi S.r.l. stessa;
9. in ogni altro caso sia necessario intervenire al fine di prevenire il verificarsi di situazioni di pericolo a persone, animali o cose, o di danno alla salute pubblica e/o alla pubblica incolumità;
10. prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle procedure per la scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria (e comunque non superiore a 6 mesi);
11. servizi e/o forniture in regime di monopolio o oligopolio;
12. ricambi specifici necessari per garantire il corretto funzionamento di impianti, macchinari e attrezzature in dotazione, ivi compresi gli automezzi;
13. manutenzione specialistica di impianti, macchinari e attrezzature, ivi compresa l'assistenza hardware e software, laddove necessaria a salvaguardare la corretta gestione e la sicurezza dei sistemi gestionali aziendali;
14. integrazione di macchinari e attrezzature già forniti o forniture complementari effettuate dal fornitore originario per la sopravvenuta necessità di ampliamento di impianti esistenti e qualora il cambio di fornitore comporti incompatibilità o difficoltà tecniche o costi sproporzionati o rischi di disomogeneità e/o malfunzionamento del sistema;
15. servizi di consulenza professionale e non, specialistici di elevata professionalità, relativamente ai quali sia richiesta un'elevata affidabilità e fiduciarità e che comunque non siano utilmente surrogabili da personale interno;
16. integrazione di servizi già affidati o servizi complementari i quali, per circostanze impreviste, siano divenuti necessari all'esecuzione dell'appalto, che non possono essere separati dall'appalto principale senza creare gravi inconvenienti o che, pur essendo separabili, sono strettamente necessari al suo perfezionamento;
17. speciali ed eccezionali circostanze da motivare caso per caso, in relazione a specifici eventi che incidano sugli interessi di Piave Servizi S.r.l. e/o dell'utenza, in particolare quanto ad oggettive ragioni di necessità e urgenza ed a ragioni correlate alle esigenze primarie dell'utenza servita ed al rispetto della Carta dei Servizi.

Tali casi particolari dovranno essere comprovati in un apposito documento redatto dal Dirigente di Settore che riporti le specifiche motivazioni in relazione alle quali è possibile derogare alle ordinarie procedure per il caso di specie, contattando anche un solo soggetto.

In ogni caso, laddove possibile, è preferibile effettuare un confronto con non meno di tre imprese per garantire una minima concorrenza.

Resta salva l'applicazione dell'art. 163, Codice laddove trattasi di "somma urgenza" che deve ritenersi praticabile anche oltre la soglia di € 200.000,00 e sino a quella comunitaria.

46. Servizi e forniture di valore sino alla soglia comunitaria (attualmente < ad € 443.000,00): formalizzazione dell'invito e termini per la ricezione delle offerte

Previo rispetto della vigente normativa in materia di adempimenti (e, nel caso di valori attualmente superiori a € 40.000,00, del pagamento dei relativi contributi) nei confronti dell'ANAC, si procede mediante semplice invito, simultaneamente e per iscritto, con le modalità di seguito indicate.

Per le gare tradizionali:

- fino ad € 60.000,00: l'offerta potrà pervenire anche a mezzo telefax o posta elettronica ma con indicazione dell'ora e minuto specifico di arrivo o con altra precauzione idonea a scongiurare la previa conoscenza dell'offerta e a garantire la pari condizione fra i partecipanti;
- da € 60.001,00 sino alla soglia comunitaria: a mezzo telefax almeno per l'invito iniziale, salvo l'utilizzo della posta elettronica per le fasi successive, o a mezzo di posta elettronica certificata (PEC); le offerte devono essere presentate in busta chiusa ed idoneamente sigillata, al fine di garantirne la segretezza; solamente nei casi di effettiva e comprovata urgenza è ammessa la facoltà di far pervenire le offerte anche tramite telefax.

Per le gare telematiche (on-line):

- a mezzo del portale di e-procurement.

Gli inviti di norma contengono:

- a) il termine ultimo per la ricezione delle offerte, l'indirizzo al quale esse devono essere trasmesse e la lingua o le lingue in cui devono essere redatte.
Tuttavia, nel caso di contratti aggiudicati tramite un dialogo competitivo o un partenariato per l'innovazione, tali informazioni non figurano nell'invito a partecipare a una trattativa, bensì nell'invito a presentare un'offerta;
- b) in caso di dialogo competitivo, la data stabilita e l'indirizzo per l'inizio della fase della consultazione, nonché la lingua o le lingue utilizzate;
- c) un riferimento a qualsiasi avviso di indizione di gara pubblicato;
- d) l'indicazione dei documenti eventualmente da allegare;
- e) i criteri di aggiudicazione dell'appalto se non compaiono nell'avviso relativo all'esistenza di un sistema di qualificazione con cui si indice la gara;
- f) la ponderazione relativa dei criteri di aggiudicazione dell'appalto oppure, all'occorrenza l'ordine di importanza di tali criteri, se queste informazioni non figurano nel bando di gara, nell'avviso relativo all'esistenza di un sistema di qualificazione o nel capitolato d'onori.

E' consigliabile inoltre indicare:

- a) il codice identificativo Gara (CIG) attribuito dall'Autorità per la vigilanza dei contratti (per importi attualmente > ad € 40.000,00, salva la tracciabilità in base alla L. n. 136/2010 e s.m.i.);
- b) le condizioni contrattuali (con un eventuale disciplinare) ovvero un progetto anche semplificato;
- c) l'indirizzo presso il quale può essere richiesto il progetto o l'eventuale disciplinare, nel caso in cui detta documentazione non sia (in tutto o in parte) già allegata all'interpello, ovvero resa disponibile mediante supporto informatico;
- d) la richiesta di accettazione delle condizioni stabilite per l'esecuzione dei servizi e delle forniture da presentarsi unitamente all'offerta;
- e) la dichiarazione di assenza di cause di esclusione di cui alla vigente normativa nazionale (nella forma della autocertificazione o atto di notorietà);
- f) le eventuali cauzioni richieste;
- g) la modalità di valutazione dell'offerta: secondo il criterio del minor prezzo o dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;

- h) in caso di offerta economicamente più vantaggiosa, saranno indicati il punteggio massimo attribuibile complessivamente agli elementi quantitativi (prezzo, termini consegna, durata garanzia, ecc.) e qualitativi (pregio tecnico, assistenza tecnica, sicurezza approvvigionamento, ecc) e, all'occorrenza ove possibile e/o opportuno in base alla natura ed oggetto dell'appalto e su specifica valutazione del Responsabile del Procedimento, la ponderazione relativa attribuita a ciascuno di essi e gli eventuali sub-criteri, sub- pesi e sub-punteggi (si osserveranno le indicazioni delle Linee Guida n. 2 dell'ANAC riferite all'Offerta Economicamente più Vantaggiosa comunque non vincolanti nemmeno nei "settori ordinari" e quindi potranno essere stabilite anche regole particolari caso per caso);
- i) il termine stabilito per la presentazione dell'offerta;
- j) **(facoltativo)** l'indicazione della presenza di eventuali fasi di rilancio/trattativa per il miglioramento dell'offerta e relative modalità di presentazione, sempre nel rispetto della par condicio, comunque non in seduta pubblica per qualsiasi valore dell'appalto;
- k) la facoltà di verificare la congruità dell'offerta della ditta risultata affidataria, ogniqualvolta il prezzo offerto dalla medesima risulti manifestamente anomalo o comunque sproporzionato rispetto ai valori normalmente praticati, per lavori analoghi, nell'area di esecuzione del contratto, come previsto all'art. 97, comma 1, del Codice. Si precisa che la congruità delle offerte è valutata ai sensi dell'art. 97, comma 2, del Codice quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, invece, ai sensi dell'art. 97, comma 3, quando il criterio è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- l) l'indicazione che Piave Servizi S.r.l. si riserva in ogni caso la facoltà di non pervenire all'affidamento per motivi insindacabili dai concorrenti e senza risarcimenti e/o indennizzi di sorta;
- m) l'indicazione degli eventuali adempimenti e certificazioni (ad esempio, in materia antimafia, tracciabilità ex L. n. 136/2010, DURC, cauzione, etc.) da presentare prima dell'affidamento da parte del soggetto designato, per comprovare i requisiti dichiarati in fase di offerta;
- n) le indicazioni in merito al regime del subappalto;
- o) altre informazioni utili o necessarie a garantire che la competizione si svolga nel rispetto della "par condicio" tra i concorrenti.

Il progetto che consiste in un disciplinare, trattandosi di forniture e servizi, deve contenere almeno le seguenti condizioni contrattuali:

- ⇒ l'elenco delle forniture, dei servizi e delle somministrazioni;
- ⇒ la qualità, quantità, modalità e condizioni di esecuzione;
- ⇒ la durata;
- ⇒ le modalità di pagamento;
- ⇒ le penalità in caso di ritardo ed il diritto per il committente di risolvere in danno il contratto, in caso di inadempimento, mediante semplice denuncia;
- ⇒ le indicazioni sul DUVRI;
- ⇒ le eventuali cauzioni e coperture assicurative richieste;
- ⇒ ogni altro elemento eventualmente ritenuto utile, da valutare caso per caso.

La richiesta di dichiarazione di assenza di cause di esclusione ex art. 80 del Codice, come pure delle dichiarazioni in ordine al possesso dei requisiti tecnico-professionali ed economico-finanziari, dipenderà dall'utilizzo o meno degli elenchi interni dinamici di Piave Servizi S.r.l. ed

eventualmente sarà necessaria una conferma, in sede di gara, dei requisiti già autodichiarati al momento dell'iscrizione all'albo. Nel caso in cui i nominativi siano attinti, invece, al di fuori dall'elenco interno, sarà necessaria l'acquisizione della dichiarazione di cui sopra.

I termini per la ricezione delle offerte devono essere stabiliti tenendo conto della natura e della complessità dei servizi e delle forniture e del tempo che si ritiene necessario per la preparazione delle offerte e degli eventuali sopralluoghi, anche in considerazione del criterio di aggiudicazione prescelto, e comunque non inferiori a 10 giorni dalla data di invio dell'interpello.

Per oggettive ed eccezionali circostanze, non imputabili alla società, il soggetto che garantisce i compiti del Responsabile del Procedimento, con decisione motivata, ha la facoltà di ridurre tale termine.

47. Ripartizione delle forniture

Nel caso di procedure di affidamento che prevedano la fornitura di una pluralità di articoli, è possibile l'inserimento di specifiche indicazioni in merito alla possibilità di ripartire la fornitura a più di un soggetto, con contratti diversi, sulla base delle migliori condizioni riservate dai concorrenti per ogni specifico articolo.

48. Criteri di aggiudicazione

I criteri di aggiudicazione sono espressamente individuati nell'avviso di gara, nella lettera di invito o nella richiesta di offerta. In particolare, deve essere ivi precisato se si procederà con il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo o con quello del minor prezzo oppure sulla base dell'elemento prezzo o del costo seguendo un criterio di comparazione costo/efficacia. In ogni caso il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo sarà applicabile ~~sino al valore di € 418.000,00~~ sino alla soglia comunitaria, attualmente < a € 443.000,00.

Nel caso di miglior rapporto qualità/prezzo saranno predeterminati ed indicati nei documenti di gara i criteri di valutazione e la ponderazione relativa attribuita a ciascuno di essi, prevedendo una forcella in cui lo scarto tra il minimo e il massimo deve essere adeguato. Per ciascun criterio di valutazione prescelto possono essere previsti, ove necessario, sub-criteri e sub-pesi o sub-punteggi. Questi ultimi dovranno essere redatti tenuto conto delle indicazioni fornite dall'ANAC nelle proprie Linee Guida n. 2 (fermo restando che non sono vincolanti nemmeno nei "settori ordinari") tenendo conto delle specificità dell'appalto, dell'importanza relativa alla componente economica, di quella tecnica e dei relativi profili oggetto di valutazione.

In caso di aggiudicazione con il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una Commissione Giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto, scelti secondo criteri predeterminati dalla Stazione Appaltante e comunque al di fuori degli artt. 77 e 78 del Codice (e pertanto Piave Servizi S.r.l. sarà libera di nominare la Commissione senza necessità di applicare i predetti articoli ed eventualmente adottando un provvedimento di carattere generale sulle modalità di nomina sia nel "sopra" che nel "sotto soglia"), ciò in ogni caso ed anche a prescindere dai casi di affidamento di contratti di importo inferiore alle soglie comunitarie o per quelli che non presentano particolare complessità.

Nel caso di criterio del miglior prezzo oppure nel caso del criterio dell'elemento prezzo o del costo seguendo un criterio di comparazione costo/efficacia, il Dirigente nomina il soggetto che

funge da Seggio di gara e due testimoni e può farlo o volta per volta oppure anche in via generale.

In ogni caso, al fine di pervenire all'identificazione del soggetto affidatario, a prescindere dal criterio di aggiudicazione adottato, è facoltà del Responsabile della procedura, indicandolo nella lettera di invito (a garanzia della trasparenza ed imparzialità della procedura stessa), prevedere specifiche modalità di ulteriore negoziazione, in seduta riservata, del prezzo e/o altri elementi, con uno o più concorrenti e con una o più tornate di rilanci successivi.

Nel caso in cui sia prescelto il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo, laddove previsto nel regolamento di gara, potranno essere oggetto di offerta migliorativa ai fini di una negoziazione, di regola, soltanto gli elementi quantitativi della prestazione (ad es. prezzo, termine di esecuzione, garanzia, etc.).

Tale ulteriore fase, qualora prevista nella lettera di invito, non potrà ritenersi facoltativa e dovrà essere obbligatoriamente espletata.

49. Esame e valutazione delle offerte e Commissione Giudicatrice

Per tutte le procedure di gara di importo superiore ad € 60.000,00 si opera in seduta pubblica; le eventuali successive trattative e/o rilanci avvengono in seduta riservata.

Le operazioni in forma pubblica superiori a € 60.000,00 sono condotte:

- nel caso di criterio del minor prezzo e dell'elemento prezzo o del costo seguendo un criterio di comparazione costo/efficacia: dal seggio di gara;
- nel caso di criterio del miglior rapporto qualità/prezzo: dalla Commissione Giudicatrice.

La Commissione Giudicatrice (sempre in un numero dispari di componenti, di norma 3 o 5) deve essere nominata dal Direttore Generale dopo la scadenza del termine utile per il ricevimento delle offerte e prima della loro apertura e può comprendere anche componenti esterni prescelti tra esperti dello specifico settore, secondo una valutazione effettuata dal medesimo Direttore Generale, sulla base dell'acquisizione di curriculum e relativa valutazione, salvo quanto indicato nel provvedimento di carattere generale che dovesse essere adottato da Piave Servizi S.r.l..

La Commissione Giudicatrice può procedere, laddove non vi provveda un seggio di gara, anche all'apertura delle offerte relative alla documentazione amministrativa, ferma la necessità di procedere all'apertura delle buste contenenti l'offerta tecnica in seduta pubblica (solo per le procedure tradizionali off-line) ed all'esame e valutazione delle offerte tecniche in una o più sedute riservate.

Piave Servizi S.r.l. si riserva in ogni caso la facoltà di verificare la congruità dell'offerta in esito a procedure che non prevedano fasi di negoziazione ovvero in procedure che prevedano negoziazioni successive e che abbiano portato ad un risultato finale che faccia sorgere ragionevoli dubbi sulla possibilità di corretta esecuzione del contratto da parte del concorrente.

Detta verifica della congruità va effettuata in contraddittorio e attraverso acquisizione di opportuna documentazione.

I chiarimenti sono, preferibilmente, fatti pervenire per iscritto: diversamente dei medesimi è fatta menzione nella documentazione di cui a seguito.

Solamente laddove preventivamente previsto, il competente Responsabile del Procedimento provvede a negoziare le migliori condizioni economiche nei termini indicati nella lettera di invito.

Le migliori condizioni riservate devono comunque essere formalizzate per iscritto con le stesse modalità dell'offerta originaria.

In ogni caso tutte le operazioni della procedura sono verbalizzate e documentate, anche mediante appositi prospetti riassuntivi opportunamente allegati.

50. Aggiudicazione e stand still

Piave Servizi S.r.l., previa verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi dell'art. 33, comma 1, del Codice, provvede all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32 del Codice.

L'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti ed è possibile procedere all'avvio dell'esecuzione del contratto in via di urgenza dopo tale verifica. In via di urgenza e nei casi in cui sia incompatibile procedere alla verifica della documentazione ai fini dell'efficacia rispetto alle tempistiche imposte nel caso di specie, è possibile procedere a detto avvio anche senza la verifica e nelle more della stessa, il tutto previa adozione di motivato provvedimento in merito.

A seguito della verifica delle operazioni di gara e svolte le eventuali verifiche di congruità dell'offerta, sia essa con sistemi automatici, ove previsti, ovvero mediante puntuale verifica delle giustificazioni prodotte il Direttore Generale decreta l'aggiudicazione con efficacia subordinata all'accertamento dei prescritti requisiti.

Entro 5 giorni l'aggiudicazione è comunicata, in conformità a quanto previsto dall'art. 76 e seguenti del Codice. Dalla ricezione di tale comunicazione decorrono i 30 giorni per la proposizione di eventuali ricorsi al TAR da parte dei concorrenti.

Il Direttore Generale, dopo la presentazione della documentazione richiesta all'aggiudicatario e in esito alle risultanze delle verifiche effettuate sui requisiti oggetto di autocertificazione (in particolare quelli previsti dall'art. 80 del Codice) o di altre verifiche preliminari in ottemperanza alla vigente normativa (antimafia, Documento Unico Regolarità contributiva - nel seguito DURC - cauzione definitiva, etc.), nonché della comprova degli eventuali requisiti tecnico-professionali ed economico-finanziari dichiarati in fase di offerta, dispone l'aggiudicazione efficace e trascorso il termine dilatorio di 35 giorni autorizza la stipula del contratto alle condizioni di cui al successivo articolo.

In ogni caso la stipula del contratto dovrà essere comunicata nelle stesse forme (cfr. art. 76 del Codice) dell'aggiudicazione.

Nei casi di effettiva urgenza, anche al fine di garantire il rispetto della Carta dei Servizi, la predetta verifica potrà essere effettuata successivamente sotto condizione risolutiva del contratto.

Tutta la documentazione viene conservata agli atti di Piave Servizi S.r.l..

Quanto allo stand still, si mutueranno le norme dell'art. 32, comma 10 del Codice, con riferimento alle ipotesi dell'art. 36, comma 2, lettere a) e b), del Codice e quindi, prudenzialmente, per valori sino a € 443.000,00 (€ 1.000.000,00 per i servizi sociali).

Si precisa infine che lo stand still non trova applicazione con riferimento ai contratti di forniture e servizi di valore inferiore alle soglie di cui all'art. 35 [ciò lo si deduce mutuando la disposizione di cui all'art. 32, comma 10, lett. b) del Codice, che dispone che lo stand still non si applica nell'ipotesi di affidamenti diretti inferiori ad € 40.000,00 (lett. a), art. 36, comma 1 del Codice e di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 (lett. b), art. 36, comma 1, del Codice]:

pertanto, con riferimento allo stand still, trattandosi di norma processuale non si procede ad alcuna elevazione di soglia.

51. Stipula del contratto

La stipulazione del contratto ha luogo entro sessanta (60) giorni da quando l'aggiudicazione diventa efficace.

Il contratto non può essere stipulato prima di trentacinque (35) giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione, tranne nelle ipotesi sopra indicate di deroga allo stand still.

Se è proposto ricorso avverso l'aggiudicazione con contestuale domanda cautelare, il contratto non può essere stipulato, dal momento della notificazione dell'istanza cautelare alla stazione appaltante e per i successivi venti giorni, a condizione che entro tale termine intervenga almeno il provvedimento cautelare di primo grado o la pubblicazione del dispositivo della sentenza di primo grado in caso di decisione del merito all'udienza cautelare ovvero fino alla pronuncia di detti provvedimenti se successiva.

La formalizzazione documentale dell'affidamento avviene ad opera del Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento e dei soggetti competenti per delega, tenuto conto del valore, nelle seguenti forme alternative:

- a) mediante scambio di corrispondenza commerciale (anche tramite PEC) ~~fino ad € 418.000,00~~ sino alla soglia comunitaria, attualmente < a € 443.000,00.
- b) (con richiamo delle condizioni contrattuali previste dalla lettera di invito o dai disciplinari/capitolati, preliminarmente accettate dall'appaltatore in fase di presentazione dell'offerta, oltre ai prezzi definitivi concordati);
- c) mediante scrittura privata, cioè mediante redazione di un testo contrattuale vero e proprio, seppure semplificato, per valori superiori.

In ogni caso dovrà essere rispettata la normativa antimafia.

Restano salve le procedure previste in materia di adempimenti nei confronti dell'ANAC e dell'Osservatorio Regionale, ove previste.

Per tutte le procedure la data di avvenuta stipulazione del contratto va sempre comunicata nelle stesse forme (cfr. art. 76 del Codice) dell'aggiudicazione.

52. Esecuzione in via d'urgenza

Per valori inferiori ad € 209.000,00 è in ogni caso consentita l'esecuzione in via di urgenza.

Per valori pari o superiori ad € 209.000,00 e fino alla soglia comunitaria l'esecuzione in via d'urgenza è consentita prudenzialmente motivando specificamente in ordine al grave danno per l'interesse pubblico discendente dalla mancata esecuzione e secondo quanto espressamente disciplinato nel Codice.

In ogni caso l'esecuzione in via d'urgenza può essere effettuata nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza.

53. Fase esecutiva - Contabilità delle forniture e servizi, riserve

E' possibile, nel "sotto soglia", derogare all'obbligo di applicazione, nel "sopra soglia", di alcune delle norme previste agli artt. da 100 a 113 del Codice in fase esecutiva, con la sola eccezione dell'art. 105 riferita al "subappalto" che è norma antimafia di ordine pubblico.

Pertanto, caso per caso, si deciderà nei singoli Capitolati quali norme applicare fra le seguenti (invece obbligatorie nel "sopra soglia"), suggerendo di applicare in ogni caso: 100 ("requisiti per l'esecuzione dell'appalto", dove si legge che è possibile richiedere "requisiti particolari" per l'esecuzione del contratto, purchè "compatibili" con i principi comunitari e non discriminatori), 105 ("subappalto"), 106 ("modifica dei contratti durante il periodo di efficacia" e quindi anche per quanto attiene al regime delle varianti che, però, potrà essere disciplinato nel singolo capitolato in maniera diversa da quanto si prescrive nel predetto art. 106), 108 ("risoluzione" del contratto, in ogni caso però aggiungendo ipotesi di risoluzione di diritto ai sensi del codice civile) e 112 ("appalti e concessioni riservati" a cooperative o imprese sociali).

Resta nella facoltà di Piave Servizi S.r.l. applicare, nel rispetto dei principi di proporzionalità e adeguatezza, altre norme del Codice stesso nelle parti in cui ciò sia ritenuto conveniente sotto un profilo aziendale in base alle procedure di qualità aziendali e a specifica valutazione del Responsabile del Procedimento.

E' facoltà del RPE nominare un direttore dell'esecuzione del contratto.

La contabilizzazione avrà forme semplificate da valutare caso per caso.

Tenuto conto delle necessità di maggiore snellezza operativa e considerata la maggiore possibilità di risolvere le controversie in sede stragiudiziale, eventuali controversie saranno risolte fra le parti applicando l'art. 206 del Codice. In ogni caso potranno essere esperiti non più di 2 accordi bonari nel corso dell'appalto e la relativa procedura non potrà avere durata superiore a 30 giorni per essere conclusa. Della procedura di accordo bonario verrà in ogni caso redatto verbale, anche in caso di mancato raggiungimento di accordo.

In ogni caso risulta applicabile l'art. 208 del Codice in materia di transazione nell'ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi.

L'esecutore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del referente della committenza (Direttore Lavori o altro), senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo della fornitura o servizio, qualunque sia l'eventuale riserva iscritta su atti contabili e/o verbali.

Le riserve - che non verranno prese in esame per quegli importi complessivamente superiori al 15% dell'importo contrattuale o altra percentuale di legge come oggi indicata all'art. 205, per rinvio dell'art. 206 del Codice - dovranno essere iscritte negli atti contabili via via previsti e solo in comprovata mancanza degli stessi potrà essere utilizzato l'invio di PEC o raccomandata RR inviata a Piave Servizi S.r.l. nei seguenti termini:

- a) nel caso di lettera di consegna: entro e non oltre 15 giorni dalla ricezione di ciascuna lettera, per qualsiasi problematica dovesse insorgere;
- b) in ogni altro caso di contabilizzazioni e/o conoscenza di eventi che incidano sull'andamento dell'appalto (ad esempio sospensioni e riprese) o sulla contabilizzazione: entro e non oltre 15 giorni dalla formale e definitiva conoscenza dell'importo contabilizzato e/o dalla formalizzazione dell'evento.

Laddove non sia possibile, per l'impresa, formalizzare una riserva per la mancanza di dati contabili effettivamente valutabili, questa potrà essere formalizzata anche alla fine del servizio o fornitura sempre negli atti contabili e solo in mancanza degli stessi, anche con lettera RRR ed entro e non oltre 15 giorni lavorativi dalla formale e definitiva conoscenza della contabilizzazione. In ogni caso la riserva, nei termini di cui sopra, dovrà essere immediatamente esplicitata, quantificata e formulata in modo specifico, indicando con precisione le ragioni sulle quali si fonda e senza che vi siano termini ulteriori per qualsiasi altra indicazione, in considerazione

dell'urgenza connaturata ai lavori. Ciò anche nel caso di riserve rispetto le quali non sia possibile un'effettiva quantificazione ed indicando, in tali casi, le specifiche ragioni di tali impossibilità e/o ogni altro elemento utile, integrando poi la riserva con l'effettiva quantificazione quando ciò sia possibile.

Ogni riserva che non fosse stata risolta con apposito accordo bonario, dovrà essere espressamente confermata all'atto di ciascuna successiva verifica informatica dell'importo liquidato per ciascun saldo successivo e ciò nel medesimo termine di 15 giorni. Inoltre tutte le riserve dovranno essere confermate in sede di liquidazione del saldo finale e non rinunciate nella dichiarazione di ultimazione appalto.

Tutte le riserve non iscritte secondo le formalità sopra indicate e non confermate oppure rinunciate nella dichiarazione di ultimazione dell'appalto si intenderanno definitivamente abbandonate e rinunciate.

Sulle riserve non definite con accordo bonario o con transazione o con qualsiasi altro accordo intervenuto nel corso dell'appalto o successivamente, e che non siano state espressamente rinunciate nella dichiarazione di ultimazione dell'appalto, si esprimerà, entro trenta giorni dall'ultimazione di tutta la fornitura o servizio in appalto, il soggetto deputato a formalizzare successivamente le verifiche di conformità o i controlli anche informali sull'appalto e le sue definitive determinazioni verranno previamente sottoposte alla stazione appaltante e poi formalmente comunicate all'impresa via PEC o raccomandata RR, la quale avrà 60 giorni dalla ricezione della predetta determinazione, a pena la decadenza, per adire l'Autorità giudiziaria ordinaria. L'impresa prende atto che la mancata proposizione dell'azione in giudizio entro il predetto termine comporterà il venir meno di ogni suo diritto ed azione.

54. Verifiche di conformità in corso di forniture o di prestazione dei servizi ed eventuale contabilità

Non essendovi un obbligo di applicare la normativa sulle verifiche di conformità, il Responsabile dell'esecuzione RPE potrà o meno applicare eventuali modalità di controllo e di contabilizzazione stabilite nel relativo contratto, anche a campione, secondo termini dipendenti dalla specificità della fornitura/servizio e dall'interesse aziendale. Resta nella facoltà per Piave Servizi S.r.l. di prevedere, negli atti contrattuali, l'eventuale verifica di conformità/attestazione di regolare esecuzione qualora ritenuto opportuno.

In ogni caso la verifica di conformità non può essere effettuata da soggetti che abbiano partecipato alle procedure di acquisizione.

La verifica di conformità, ove prevista, è normalmente eseguita attraverso la forma dell'attestato di conformità.

55. Garanzie e coperture assicurative

Gli avvisi, i bandi, le lettere d'invito/interpello e le richieste d'offerta specificheranno la natura, l'entità e le modalità delle cauzioni richieste a copertura del rischio di mancata sottoscrizione del definitivo affidamento del servizio o della fornitura e degli oneri derivanti da inadempimento o inesatto adempimento contrattuale, verificando caso per caso quali delle norme previste dal Codice applicare (considerando che le norme sulle garanzie non sono obbligatorie nemmeno nel "sopra soglia").

Piave Servizi S.r.l. ha la facoltà di inserire nei capitolati/disciplinari eventuali polizze di responsabilità civile per danni cagionati a beni, opere, impianti, anche preesistenti della stessa, e per danni cagionati a terzi, in relazione alla tipologia dei lavori da eseguire nonché fideiussioni a garanzia dell'adempimento degli obblighi retributivi e contributivi dell'appaltatore per i quali il committente è solidalmente responsabile, attenendosi ai principi previsti dal Codice.

Per affidamenti di importo inferiore a € 60.000,00 in luogo della cauzione definitiva Piave Servizi S.r.l. potrà costituire una adeguata garanzia a suo favore, a copertura degli impegni contrattuali, tramite una trattenuta degli importi dovuti all'appaltatore, pari al 10% dell'importo dell'affidamento, che sarà svincolata ad esito positivo delle prestazioni e ove gli enti previdenziali ed assicurativi non abbiano evidenziato inadempienze entro i termini di legge.

56. Subappalti e subaffidamenti

Il subappalto sarà consentito solo laddove previsto negli atti di gara, nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui all'art. 105 del Codice.

E' comunque sempre possibile vietare i subappalti anche a prescindere da casi particolari determinati dalla tipologia di interventi che richiedano una forte specializzazione dell'esecutore, anche in considerazione delle espresse esigenze aziendali (urgenza, necessità di incaricare più imprese contemporaneamente, necessità di soddisfare la Carta dei servizi, particolare necessità di specializzazione, ecc.) e ciò anche a prescindere da specifica motivazione.

E' in ogni caso possibile vietare la subfornitura.

57. Sicurezza nell'ambito delle forniture e servizi

Nel solo caso in cui, tenuto conto della particolarità della fornitura e/o del servizio, sia necessario attivare un cantiere edile si procederà nei termini di cui alla normativa sui cantieri contenuta nel titolo IV del Testo unico della sicurezza D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., tenuto conto della necessità di nominare le figure dei coordinatori nel caso di presenza, anche non contemporanea, di due imprese.

Laddove non sia necessario attivare un cantiere edile, si procede ai sensi dell'art. 26 del predetto Testo Unico Sicurezza o approntando apposito DUVRI, ove necessario, oppure nominando un apposito Responsabile.

In entrambi i predetti casi in cui vi sia l'obbligo di redigere il PSC o il DUVRI (oppure venga nominato un apposito responsabile), gli atti di gara o includeranno i suddetti documenti o verrà indicato il citato responsabile ed in ogni caso verrà indicata la quota parte del valore dell'appalto relativa ai costi della sicurezza non soggetti a ribasso.

In ogni caso la documentazione e/o i piani concernenti la sicurezza formano parte integrante del contratto.

58. Adempimenti nei confronti del personale impiegato nei servizi e forniture

Resta in ogni caso applicabile la vigente normativa statale e regionale in materia di adempimenti contrattuali, retributivi e fiscali nei confronti dei lavoratori impiegati nei lavori, ivi compresa la normativa sul DURC.

59. Accordo quadro

Resta ferma la possibilità, nel rispetto della disciplina regionale e/o nazionale, ed in alternativa rispetto agli appalti "aperti" oppure quale completamento degli appalti "aperti", di stipulare Accordi Quadro rispondenti a criteri di economicità e convenienza.

60. Varianti e ripetizione

L'art. 106, Codice è applicabile a tutti i "settori speciali" (quindi anche alle "imprese pubbliche" nel "sopra soglia" per espresso richiamo). E' però consigliabile, per la redazione e approvazione di varianti in corso d'opera, seguire comunque il regime di cui al citato art. 106, comma 1, lett. c) e comma 2, del Codice e purché non sia alterata la natura generale del contratto.

Nel regime di cui al comma 1, lett. c), punto 1), dell'art. 106, Codice, quando le necessità di modifica siano determinate da circostanze imprevedute e imprevedibili per Piave Servizi S.r.l., le modifiche all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti, nonché per errore progettuale nei limiti di cui all'art. 106, comma 2, del Codice. Nei soli casi di cui al comma 2 dell'art. 106 le varianti devono anche rispettare i limiti ivi indicati alle lettere a) e b). Se le varianti, diverse da quelle per errore progettuale, superano il quinto d'obbligo, l'appaltatore ha diritto di sciogliersi dal contratto (art. 106, comma 12, del Codice). Piave Servizi S.r.l. si riserva il diritto di incrementare in corso di esecuzione l'importo dei lavori per motivi propri ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. e del Codice.

61. Forniture o servizi complementari, ripetizione

L'affidamento di servizi o forniture supplementari da parte dell'originario contraente sono possibili applicando eventualmente le condizioni descritte all'art. 106, comma 1, lett. b), del Codice.

E' inoltre possibile procedere alla ripetizione del servizio analogo nelle ipotesi descritte all'art. 125, comma 1, lett. f), del Codice.

Se le modifiche contrattuali superano il quinto d'obbligo, l'appaltatore ha diritto di sciogliersi dal contratto (art. 106, comma 12, del Codice).

Piave Servizi S.r.l. si riserva il diritto di incrementare in corso di esecuzione l'importo dei lavori per motivi propri ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. e, del Codice.

62. Spese economali per servizi e forniture di limitato valore

Restano ferme le disposizioni stabilite dalle procedure Aziendali per quanto attiene le autorizzazioni dirette alla spesa a favore dei Dirigenti/Responsabili di Direzione/Divisione per servizi e forniture di valore limitato sino ad un importo stabilito da ciascun Dirigente competente.

In tal caso, deve essere adottato, per quanto previsto dalla det. AVCP n. 4/2011, un regolamento interno specifico, con individuazione specifica per oggetto, al fine dell'esenzione dalla tracciabilità e con indicazione di un limite massimo che può coincidere con quello di € 20.000,00 per singolo affidamento diretto, anche in considerazione della tipologia di azienda e delle specifiche esigenze.

In ogni caso resta salva la possibilità di eventuale rendicontazione mensile per verificare l'ammontare globale dei servizi e forniture affidati.

63. Adeguamento normativo

In applicazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 912 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019):

- il terzo capoverso del paragrafo 13 del presente Regolamento deve intendersi sostituito con il seguente *“Dopo la Sentenza del Consiglio di Stato, Ad. Plen. n. 31/2012, è comunque necessaria la seduta pubblica di gara, in una o più tornate, per tutte le procedure di valore **p**ari o superiore ad € **150.000,00**, soglia stabilita per l'affidamento diretto seppure previa verifica di mercato.”*
- la soglia di cui al paragrafo 15 lettera b) deve intendersi elevata da € 80.000,00 a € **149.999,99** e la soglia di cui alla lettera c) deve intendersi elevata da € 80.000,01 a € **150.000,00**;
- la soglia di cui al paragrafo 19.3, secondo capoverso, deve intendersi elevata da € 80.000,00 a € **149.999,99**;
- la soglia di cui al paragrafo 24, primo e terzo capoverso, deve intendersi elevata da € 80.000,00 a € **149.999,99**;
- la soglia di cui al paragrafo 30, ultimo capoverso, deve intendersi elevata da € 80.000,00 a € **150.000,00**.

Si precisa che le modifiche regolamentari di cui sopra avranno efficacia sino al 31.12.2019, salvo il caso di proroga del termine previsto all'art. 1, comma 912 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019) e fatto salvo il caso in cui la disposizione legislativa di cui al primo periodo del predetto comma 912, venga riproposta in altra norma di legge.